

CAMB/2022/113 del 28 novembre 2022

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione dello Schema di Convenzione per il passaggio in gestione al SII del Depuratore a servizio dell'agglomerato di Lagrimone in comune di Tizzano Val Parma (PR).

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2022/113

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno **28** di **novembre** alle ore **14:00** il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2022/0011871 del 24/11/2022, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE	PROV.	QUALIFICA	P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Castelvetro Piacentino	PC	Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	A
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione dello Schema di Convenzione per il passaggio in gestione al SII del Depuratore a servizio dell'agglomerato di Lagrimone in comune di Tizzano Val Parma (PR).

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", art. 3-bis, comma 1-bis;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;
- la l.r. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 5 del 14 maggio 2012, aggiornato con deliberazione di questo Consiglio n. 43 del 24 maggio 2019;

premessso che:

- ai sensi della vigente Convenzione tra l'Agenzia d'Ambito di Parma (cui dal 2012 è subentrata Atersir), ed AMPS S.p.a. (poi confluita in IREN S.p.a.), per la gestione del servizio idrico integrato (SII) nel territorio provinciale di Parma, incluso il Comune di Tizzano Val Parma, sottoscritta a fine 2007 con scadenza il 30/06/2025, ad oggi prorogata al 31/12/2027, ai sensi dell'art.16 della L.R. 14/2021, tutti i beni di proprietà dei Comuni sono messi a disposizione del gestore del servizio idrico integrato senza eccezioni;
- L'impianto di depurazione, sito in Comune di Palanzano a servizio della frazione di Lagrimone, risulta di proprietà del Comune di Tizzano Val Parma ed è attualmente gestito privatamente dal Consorzio "Lagrimone Ambiente" sulla base di un contratto di comodato d'uso gratuito;

considerato inoltre che:

- con nota del 23/11/2021 assunta agli atti al prot.n. PG.AT/2021/0010688, il Comune di Tizzano Val Parma comunicava la presa d'atto dell'obbligo di trasferimento del Depuratore al Gestore del SII;

tenuto conto che:

- Ireti S.p.a., con nota acquisita agli atti al prot. PG.AT/2021/0009638 del 25/10/2021, preso atto delle risultanze dei sopralluoghi effettuati, ha provveduto a trasmettere la relazione che individua le opere di adeguamento necessarie all'adeguamento degli impianti agli standard di sicurezza, lavori propedeutici alle prescrizioni AUA;
- Arpae, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2651 del 25/05/2022 ha rinnovato l'AUA con prescrizioni per ulteriori 3 anni;
- Ireti S.p.a., con nota acquisita agli atti al prot. PG.AT/2022/0009162 del 13/09/2022 ha provveduto ad aggiornare la stima dei lavori propedeutici alla presa in carico dell'impianto;

ravvisata pertanto la necessità di sottoscrivere apposita Convenzione tra le parti al fine di regolamentare i rapporti tra i vari soggetti interessati nel passaggio tra l'Agenzia (ATERSIR), il Comune di Tizzano Val Parma, Consorzio Lagrimone Ambiente e il Gestore del Servizio Idrico IRETI S.p.A., per definire il passaggio alla gestione del SII del Depuratore;

considerato che, in seguito all'approvazione dello Schema di Convenzione ed alla sua successiva sottoscrizione, il Gestore Ireti S.p.a. provvederà ad inserire nel POI 2024/2027 le opere di adeguamento necessarie alla presa in carico, prevista entro il 01/01/2025;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs.

n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che alla sottoscrizione digitale della Convenzione provvederà il Direttore dell'ATERSIR, cui compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Agenzia ex art. 11, comma 2, della l.r. n. 23/2011;
3. di dare mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo dell'Accordo approvato con il presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 113 del 28 novembre 2022

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione dello Schema di Convenzione per il passaggio in gestione al SII del Depuratore a servizio dell'agglomerato di Lagrimone in comune Tizzano Val Parma (PR).**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 28 novembre 2022

**Convenzione per il passaggio in gestione al SII del Depuratore
a servizio dell'agglomerato di Lagrimone in comune di Tizzano
Val Parma (PR)**

La presente Convenzione è stipulata tra

Sig. Marco Ferrari, in qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio Lagrimone Ambiente (nel prosieguo solo Consorzio), CF e P.IVA 02157570348 con sede in Tizzano Val Parma – Piazza Roma, 1, gestore del depuratore sito in Comune di Tizzano Val Parma (PR), località Lagrimone;

Dott. Amilcare Bodria, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di Tizzano Val Parma;

Ing. Vito Belladonna, Direttore di Atersir, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, che interviene in forza del mandato conferito con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 51 del 16/11/2020 (nel prosieguo solo Atersir o Agenzia);

Ing. Fabio Giuseppini, in qualità di legale rappresentante di Ireti S.p.a., gestore operativo del servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Parma (nel prosieguo solo Ireti o il Gestore)

Congiuntamente indicati come le Parti

Premesso che

con atto del notaio Bernardo Borri, rep. 4651/591 del 28/12/2000 veniva costituito, tra il Comune di Tizzano Val Parma ed i Rappresentanti delle locali Imprese, il Consorzio Lagrimone Ambiente (di seguito Consorzio), finalizzato ad un'ottimizzazione della gestione dei reflui civili ed industriali;

l'impianto di depurazione, sito sul fg. 2, particella 109 del Comune di Palanzano, risulta essere di proprietà del Comune di Tizzano Val Parma (Allegato n. 1);

l'impianto è realizzato a servizio di una rete pubblica di fognatura che raccoglie i reflui urbani delle frazioni di Lagrimone e Moragnano, oltre a scarichi provenienti da insediamenti produttivi (salumifici), costituenti in termini di abitanti equivalenti, la parte prevalente del carico rispetto a quelli di origine civile;

l'impianto è realizzato a servizio della frazione di Lagrimone, in strada di Antria n. 8 ed è stato concesso dal Comune di Tizzano Val Parma al Consorzio, titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.lgs. 152/2006, in forza del contratto di comodato d'uso gratuito del 12/05/2001, rinnovato più volte, con attuale scadenza al 31/12/2031, a seguito di deliberazione della G.C. n. 68 del 09/09/2016 (Allegato n. 2);

la rete fognaria è gestita da IREN S.p.a tramite la società Ireti S.p.a., Gestore operativo del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Tizzano Val Parma la quale, per il trattamento del refluo civile all'impianto, versa al Comune l'importo delle quote relative al servizio depurazione;

la vigente Convenzione tra l'Agenzia d'Ambito di Parma (cui dal 2012 è subentrata Atersir), ed AMPS S.p.a. (poi confluita in IREN S.p.a.), per la gestione del servizio idrico integrato (SII) nel territorio provinciale di Parma, incluso il Comune di Tizzano Val Parma, è stata sottoscritta a fine 2007 e ha scadenza il 30/06/2025, ad oggi prorogata al 31/12/2027, ai sensi dell'art.16 della L.R. 14/2021;

l'agglomerato di Lagrimone - Moragnano - Madurera è inserito all'interno dell'elenco degli impianti di consistenza superiore a 2000 AE della D.G.R. 569/2019, con il cod. APR0006, e risulta adeguato ai parametri limite dell'azoto;

ai sensi della Convenzione di servizio richiamata tutti i beni di proprietà dei Comuni sono messi a disposizione del Gestore del servizio idrico integrato, senza eccezioni (art.6), ai fini della gestione integrale del servizio pubblico (Allegato n. 3);

sul bacino del territorio provinciale di Parma è vigente il Regolamento di fognatura e depurazione, approvato dall'Autorità d'Ambito Territoriale di Parma (ATO 2) con Delibera di Assemblea n. 6 del 29/08/2011 (Allegato n. 4)

per l'impianto in oggetto, Arpae ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-2651 del 25/05/2022, di rinnovo dell'AUA per 3 anni, in ottemperanza al parere di Atersir, con propria nota prot. PG.AT/2021/0008126 del 02/09/2021 (Allegato n. 5);

in data 25/10/2021, con nota prot. PG.AT/2021/0009638, Ireti S.p.a. ha provveduto a trasmettere la relazione che individua le opere di adeguamento necessarie sull'impianto di depurazione di Lagrimone in funzione del passaggio di gestione previsto. Nell'elenco dei lavori sono stati inseriti quelli necessari a garantire gli standard previsti, la funzionalità e la gestione, nonché la sicurezza dell'impianto;

in data 23/11/2021, con nota prot. PG.AT/2021/0010688, il comune di Tizzano val Parma ha comunicato la presa d'atto dell'obbligo di trasferimento dell'impianto alla Gestione al SII;

in data 16/12/2021, con nota assunta agli atti al prot. PG.AT/2021/0011426 del 17/12/2021, il Comune di Tizzano Val Parma ha proceduto ad informare il Comune di Palanzano, ricadendo l'impianto sul territorio di sua competenza, dell'avvio dell'iter relativo al passaggio in gestione al SII del depuratore che ricade all'interno del territorio di competenza (Allegato n. 6);

in data 13/09/2022, con nota prot. PG.AT/2022/009162, Ireti S.p.a. ha provveduto a trasmettere una nota di aggiornamento della relazione stessa per comunicare la nuova stima degli importi per gli interventi individuati, quest'ultima derivata sia dagli approfondimenti specifici dei lavori che dal mancato reperimento delle certificazioni di conformità dell'impianto elettrico.

Nell'aggiornamento è evidenziato che la nuova stima dei lavori è pari a 240.816,00 € (Allegato n. 7) e che i lavori avranno una durata di esecuzione di circa 18 mesi;

in data 26/09/2022, in occasione di una riunione con Atersir, Comune, Consorzio e Gestore, Ireti ha presentato la sua proposta temporale per la presa in carico della gestione dell'impianto, che prevede la progettazione di dettaglio dei lavori di adeguamento tra gennaio e giugno 2023 e l'esecuzione dei lavori progettati tra luglio 2023 e dicembre 2024.

Richiamati

- la visura e l'estratto di mappa relativi al foglio 2, particella 109 del Catasto del Comune di Palanzano;
- il contratto di comodato d'uso gratuito e la planimetria del depuratore a servizio dell'agglomerato di Lagrimone in comune di Tizzano Val Parma;
- l'AUA rilasciata da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-2651 del 25/05/2022;
- la Convezione di servizio relativa al SII;
- il Regolamento Servizio Fognatura e Depurazione;
- la presa d'atto del Comune di Tizzano Val Parma dell'obbligo di trasferimento della gestione al SII;

Considerato che

sulla scorta dei riferimenti normativi e degli atti sopra richiamati occorre concludere il procedimento relativo al passaggio in gestione dell'impianto di depurazione al Gestore del SII;

nel passaggio al SII e quindi alla gestione pubblica dell'impianto, andrà adeguato l'impianto al fine di garantire il continuo rispetto delle norme ambientali, i livelli di qualità e sicurezza delle infrastrutture e della loro gestione con quelli caratteristici del servizio idrico integrato pubblico nell'ambito di riferimento, eseguendo le opere stimate, di cui all'Allegato n. 7;

Atersir, una volta perfezionato e sottoscritto il presente atto, procederà ad inserire all'interno del Programma Operativo degli Interventi, secondo la disponibilità economica e le priorità, i lavori di adeguamento, come computati dal Gestore, che si impegna a rispettare tempi e costi da lui indicati, fatti salvi eventuali imprevisti;

il Consorzio si impegna ad ottemperare alle prescrizioni impartite da Arpae all'interno dell'AUA sopra richiamata;

le disposizioni di natura tariffaria di riferimento per le attività produttive afferenti al servizio idrico integrato, fissate dall'autorità nazionale ARERA alla data attuale sono quelle contenute nella Delibera ARERA 665/2017/R/idr Testo integrato corrispettivo servizi idrici (cosiddetto TICS);

Convengono che

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione;
2. Il Comune di Tizzano Val Parma e/o il Consorzio si impegnano a fornire ad Ireti, in data antecedente all'acquisizione da parte di questa della gestione dell'impiantistica, un'elencazione completa delle utenze produttive afferenti all'impianto (Allegato n. 8);
3. Ireti, nel periodo tra gennaio e giugno 2023, procederà alla stesura del progetto di dettaglio dei lavori di adeguamento e, a partire dal luglio 2023 ed entro dicembre 2024, eseguirà gli adeguamenti pattuiti, come risultanti dall'Allegato 7, specificando che eventuali ulteriori opere di *revamping* e miglioramento dell'impianto che dovessero rendersi necessarie saranno quantificate dal Gestore e oggetto di valutazione da parte di Atersir per l'inserimento all'interno di revisioni future del Programma Operativo degli interventi, secondo le priorità e le risorse economiche a disposizione;
4. Il Comune di Tizzano Val Parma e il Consorzio, per l'intero periodo di svolgimento dei lavori, mantengono la responsabilità dell'esercizio e degli adempimenti dell'impianto e si impegnano a consentire ad Ireti l'accesso e la disponibilità delle porzioni di impianto oggetto dei lavori. Nel caso in cui gli stessi lavori impediscano il normale funzionamento dell'impianto e/o il rispetto di quanto previsto dall'AUA, il Consorzio titolare dell'AUA, procederà alle previste comunicazioni formali e quanto necessario per consentire lo svolgimento dei lavori da parte di Ireti S.p.a.;
5. Ireti, al completamento dei lavori previsto per il 31/12/2024 e dopo verifica dell'evasione degli elementi di prescrizione previsti al momento del rilascio dell'AUA a favore del Consorzio, presenterà domanda di voltura della stessa AUA, procedendo dunque all'acquisizione della titolarità della stessa nei termini sopra indicati;
6. il Comune di Tizzano Val Parma trasferirà la gestione dell'impianto e dei manufatti annessi, a partire dal **01/01/2025** e con i tempi previsti dalla voltura dell'AUA a favore di Ireti S.p.a.
7. La presente convenzione sarà valida ed efficace dalla data della sua sottoscrizione.
8. Le Parti concordano che per ogni controversia che potesse insorgere tra le stesse è competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Parma.

ALLEGATI

- Visura catastale ed estratto di mappa (Allegato 1);
- Contratto di comodato d'uso gratuito e la planimetria dell'impianto (Allegato 2);
- Convezione di Servizio relativa al SII (Allegato 3);
- Regolamento Servizio Depurazione e Fognatura (Allegato 4);
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-2651 del 25/05/2022, di rinnovo dell'AUA per 3 anni (Allegato 5);
- Comunicazione inoltrata dal Comune di Tizzano Val Parma al comune di Palanzano in merito all'avvio dell'iter (Allegato 6);
- Relazione di Ireti S.p.a. sui lavori da eseguire al depuratore di Lagrimone_agosto 2022 (Allegato 7);
- Elenco completo delle utenze produttive (Allegato 8).

Bologna, li

Per il **Consorzio Lagrimone Ambiente** – il Presidente e legale rappresentante - Marco Ferrari,

Per il **Comune di Tizzano Val Parma** – il Sindaco - Amilcare Bodria,

Per **Atersir** - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti – il Direttore -Vito Belladonna

Per **Ireti S.p.a.** - Gestore operativo del Servizio Idrico Integrato nel territorio della Provincia di Parma - il Legale rappresentante - Fabio Giuseppini

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 08/06/2017

Dati della richiesta	Comune di PALANZANO (Codice: G255)
	Provincia di PARMA
Catasto Fabbricati	Foglio: 2 Particella: 109

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		2	109				E/3				Euro 960,00	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 30/11/2011 protocollo n. PR0305637 in atti dal 30/11/2011 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 83188.1/2011)
Indirizzo				STRADA CASE MARIANI piano: T;								
Annotazioni				Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)								

INTESTATO

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA con sede in TIZZANO VAL PARMA	00241790344*	(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA			
COSTITUZIONE del 02/05/2011 protocollo n. PR0150775 in atti dal 02/05/2011 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 1484.1/2011)			

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 08/06/2017

Data: 08/06/2017 - Ora: 18.43.30 Fine

Visura n.: T363782 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di PALANZANO (Codice: G255)
	Provincia di PARMA
Catasto Fabbricati	Foglio: 2 Particella: 109

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		2	109				E/3				Euro 960,00	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 30/11/2011 protocollo n. PR0305637 in atti dal 30/11/2011 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 83188.1/2011)
Indirizzo				STRADA CASE MARIANI piano: T;								
Annotazioni				Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)								

INTESTATO

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA con sede in TIZZANO VAL PARMA	00241790344*	(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA			
COSTITUZIONE del 02/05/2011 protocollo n. PR0150775 in atti dal 02/05/2011 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 1484.1/2011)			

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

N=-92000

E=58900



11-Nov-2021 8:59:8
Protocollo pratica T37395/2021

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

Comune: (PR) PALANZANO
Foglio: 2

1 Particella: 109

COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

PROVINCIA DI PARMA

N. 218 DI REPERTORIO

AFFIDAMENTO AD AMPS S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DAL
COMUNE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA E
RELATIVI IMPIANTI E DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE
ACQUE REFLUE

L'anno duemilauno, il giorno ventisette del mese di luglio

In Tizzano Val Parma nella Casa Comunale tra :

- L'AMPS S.P.A. , rappresentata dal Direttore Generale Ing. Giovanni Aliboni nato a Livorno (LI) il 09.09.1960, domiciliato per la carica presso AMPS S.p.A. con sede in Strada Margherita 6/A - 43100 Parma
- Il Comune di Tizzano Val Parma, rappresentato dal Capo Ufficio Tecnico comunale Geom. Alessandro Becchi nato a Neviano Degli Arduini il 09.11.1947, domiciliato per la carica presso la sede comunale
- VISTO l'art. 113 della Legge 267/2000

PREMESSO

- Che in data 17.11.2000 veniva sottoscritto da AMPS e dal Comune un accordo per la gestione dei servizi di distribuzione acquedotto, fognatura e depurazione del Comune di Tizzano che prevedeva l'acquisto, da parte del Comune, di una partecipazione azionaria ad AMPS S.P.A. ed il successivo affidamento in concessione, alla Società partecipata, dei servizi regolati da appositi contratti di servizio;
- Che il Comune di Tizzano con delibera di Consiglio Comunale n° 44



REGISTRATO IL 16-11-2001

N° 3020 SERIE 1

LIRE 257.000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Duca Cammarchi)



del 30.11.2000 ha approvato la gestione dei servizi di acquedotto e fognatura attraverso AMPS S.p.A. unitamente agli schemi dei contratti di servizio ;

- Che il Comune di Tizzano Val Parma con lo stesso atto ha deliberato l'acquisto di una partecipazione azionaria ad AMPS per l'importo di,£. 6.857.200

TUTTO QUANTO PRIMA PREMESSO

relativamente all'affidamento del servizio gestione della rete fognaria e relativi impianti e del servizio di depurazione delle acque reflue si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I – OGGETTO, FINALITA' E DURATA

Art. 1 – Oggetto del contratto di servizio

1. Oggetto del presente contratto di servizio è l'affidamento ad AMPS S.p.A., Società partecipata dal Comune ed in seguito denominata AMPS, da parte del Comune di Tizzano, in seguito denominato Comune, delle funzioni e attività concernenti la gestione dei servizi fognatura e depurazione comprensiva della manutenzione ordinaria, programmata, straordinaria conservativa, del rinnovo, del potenziamento, del miglioramento, ivi compresi la progettazione, l'appalto e la costruzione delle relative opere, e la fatturazione e l'incasso dei corrispettivi dei servizi forniti.

2. Nelle more dell'individuazione del Soggetto gestore del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale di cui alla Legge 5 gennaio 1994, n° 36, permangono in carico al Comune le funzioni, i compiti e gli oneri necessari per gli estendimenti delle nuove reti di



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

fognatura e relativi impianti del territorio comunale e completamenti della rete esistente nonché per la realizzazione di eventuali nuovi impianti di depurazione, ivi compresi la progettazione, l'appalto, e la costruzione delle relative opere, in base ai programmi di razionalizzazione degli impianti, incentivando politiche di protezione dell'ambiente, adottando e promuovendo per quanto di sua competenza il continuo miglioramento dei processi tecnologici.

3. Tali servizi saranno gestiti da AMPS alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente contratto, nonché nel rispetto di quanto previsto nella Carta dei Servizi e delle eventuali disposizioni regolamentari vigenti.

4. L'affidamento è dato ad AMPS ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e, pertanto, con il diritto di esclusiva per i servizi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, come specificato nel successivo art. 4.

Art. 2 – Carattere dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 1 sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, pertanto la loro erogazione da parte di AMPS dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi, esigenze tecniche non prevedibili, interventi di riparazione o di manutenzione programmata o cause di forza maggiore espressamente previste e regolate nella normativa di settore. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, AMPS adotterà le misure



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, positioned to the right of the stamp.

necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile.

3. Oltre alle norme specificate nel presente contratto inerenti a detti servizi, AMPS sarà tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore in materia, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riguardo a quelli aventi comunque rapporto diretto con i servizi in oggetto.

Art. 3 – Durata del contratto

1. La durata del contratto è stabilita in anni 10 a far tempo dalla data del 1° aprile 2001, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 8.
2. Il contratto, previo accordo fra le parti, potrà essere rinnovato prima della scadenza per ugual periodo o periodo minore, nonché aggiornato e/o integrato in relazione alle esigenze sopravvenute.
3. AMPS garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.


Art. 4 – Esclusività dell'affidamento

1. I servizi oggetto del presente contratto sono affidati in esclusiva ad AMPS per tutta la durata dello stesso.
2. Il Comune si impegna a non consentire a terzi il collocamento nel sottosuolo od in aree di sua proprietà o del demanio comunale di condutture ed impianti, per l'esercizio delle attività di cui al presente contratto.
3. Il Comune dà inoltre in esclusiva ad AMPS, per quanto di propria



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

competenza, mandato con rappresentanza a negoziare e stipulare contratti con terzi finalizzati all'estensione del servizio anche fuori del proprio territorio.



Art. 5 - Ambito territoriale di espletamento dei servizi

1. Fino all'adozione dei provvedimenti e degli atti attuativi della Legge n. 36/94 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ambito di espletamento dei servizi di cui al presente atto coincide con la circoscrizione comunale del Comune di Tizzano, da intendersi estesa alle aree esterne su cui insistano opere e impianti fognari e di depurazione del Comune medesimo.

Art. 6 - Proprietà dei beni

1. Gli impianti e le dotazioni strumentali esistenti, alla data di sottoscrizione del presente contratto, per l'espletamento dei servizi idrici di cui al presente atto restano di proprietà del Comune che provvede a concederli in uso ad AMPS per un periodo pari a quello della durata del presente contratto.
2. Tali opere ed impianti resteranno di proprietà del Comune di Tizzano, cui dovranno essere riconsegnati alla scadenza del presente contratto.
3. I lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria sono a totale carico di AMPS; i primi costituiscono investimenti eseguiti sulle opere e sugli impianti di proprietà del Comune; ove tali investimenti non fossero completamente ammortizzati alla scadenza dell'affidamento, saranno riconsegnati al Comune, che dovrà riconoscerne il valore residuo.



4. I lavori e le opere di potenziamento ed estensione realizzati a cura e spese di AMPS, anche se con il contributo parziale di soggetti privati interessati, diventano di proprietà della società; ove non completamente ammortizzati alla scadenza dell'affidamento, la proprietà sarà trasferita al Comune, che dovrà riconoscerne il valore residuo relativo alla sola quota finanziata da AMPS.

5. Alla scadenza del presente contratto, ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, sarà riconosciuto al Comune, titolare del servizio, il diritto ad avere la disponibilità delle reti e degli impianti strumentali per l'esercizio del servizio secondo le modalità operative che saranno stabilite dalle Parti.

6. Gli estendimenti ed ampliamenti afferenti a nuove lottizzazioni, realizzate a carico del soggetto attuatore della lottizzazione, diventano di proprietà del Comune il quale li assegna ad AMPS alle condizioni del presente contratto.

Art. 7 - Presa in carico degli impianti e delle reti

1. In seguito all'atto di concessione in uso, gli impianti e le reti sono presi formalmente in carico, previa compilazione e sottoscrizione di un apposito verbale di consegna.

2. Spetta ad AMPS la predisposizione e l'aggiornamento della cartografia tecnica descrittiva delle reti e degli impianti su supporto informatico, da trasmettere al Comune, in un formato che sarà comunicato dal servizio informatico dello stesso, con cadenza annuale, senza che ciò comporti alcun esborso per lo stesso, con l'evidenziazione dei tratti esistenti alla data dell'affidamento dei servizi,



dei tratti di successiva realizzazione e dei tratti di realizzazione programmata.

3. Qualora, nel corso di validità del presente contratto, gli impianti e le reti venissero integrati con realizzazioni non effettuate da AMPS, ma sulla base di strumenti urbanistici attuativi, gli stessi saranno presi ugualmente in carico da AMPS, previa verifica tecnica e accettazione da parte della società.

Art. 8 - Cause di revoca e risoluzione del presente contratto, penali e garanzie

1. Indipendentemente dalla naturale scadenza del presente contratto, nel qual caso valgono le norme vigenti in materia, il Comune potrà revocare l'affidamento del servizio e risolvere unilateralmente il presente atto per le seguenti cause:

a) Fallimento, o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, o scioglimento di AMPS;

b) Ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti con il presente contratto;

2. Il Comune, nei casi di cui alla lettera b), dovrà, prima di risolvere il rapporto, diffidare AMPS accordando un congruo termine per rimuovere le irregolarità e porre rimedio alle inadempienze.

3. AMPS assicura comunque la continuità del servizio, anche nel caso di risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione non sia svolta da altri, salvo i casi di forza maggiore.

4. In caso di grave ed accertata inadempienza di AMPS agli obblighi assunti con il presente contratto che sia stata notificata all'Azienda, il



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Comune potrà applicare penali, fino ad un massimo di Lire 500.000, per ogni inadempienza notificata, fermo restando il diritto di cui al punto b) del comma 1.

5. A garanzia delle obbligazioni assunte AMPS S.p.A. presta una fideiussione pari al 10% del canone annuo e dell'ammontare della quota media annua degli investimenti programmati e concordati.

PARTE II – GESTIONE DEI SERVIZI, RESPONSABILITA' E

OBBLIGHI

Art. 9 – Gestione ordinaria e straordinaria

1. Spetta ad AMPS la gestione ordinaria e straordinaria dei servizi oggetto dell'affidamento, da attuare a suo esclusivo giudizio e responsabilità.
2. Per gestione ordinaria si intendono tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi, gli interventi conservativi, dettati dalla vigente legislazione e dalle norme di buona tecnica.
3. Per gestione straordinaria si intendono tutte le prestazioni finalizzate a modificare, potenziare od ampliare gli impianti già in esercizio, la posa di nuove canalizzazioni di estensione del servizio e la fornitura di apparecchiature.

Art. 10 – Responsabilità, competenze ed obblighi di AMPS

1. Dalla data di affidamento, AMPS sarà unica responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto.





2. AMPS sarà pertanto unica responsabile dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale finalizzata all'erogazione dei servizi affidati, e di quanto ad essa connesso sotto il profilo tecnico economico e finanziario, risultando l'attività della società improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. In particolare, per effetto del presente atto e per l'intera durata dell'affidamento, AMPS si impegna a:

- a) osservare tutte le norme di legge e di regolamento di ogni ordine e grado vigenti in materia di fognatura e depurazione, nonché quelle di nuova emanazione, informando in particolare la gestione ai principi sanciti dalla Legge n. 36/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti consentiti dal mancato perfezionamento degli adempimenti attuativi della stessa;
- b) assicurare ai propri utenti il livello di servizio, le prestazioni, i tempi di risposta indicati nella Carta dei Servizi;
- c) mantenere nelle condizioni di sicurezza gli impianti di collettamento e trattamento reflui;
- d) mantenere gli impianti in condizioni di piena efficienza, in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza gli scavi, i ricarichi e i ripristini delle strade manomesse per le diverse forme di intervento.
- f) tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;



g) approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto;

h) presentare periodicamente i risultati della gestione secondo modalità da definirsi con i competenti uffici comunali.

i) attuare il piano degli investimenti così come riportato nell'allegato "A".

4. I servizi oggetto dell'affidamento saranno espletati nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, di cui al punto 7 del DPCM 4/3/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", al fine di garantire i livelli minimi di servizio previsti dal punto 8 del DPCM medesimo, ovvero di garantire gli obiettivi eccedenti tali soglie, in quanto in tali termini concordati con il Comune ovvero prescritti da disposizioni di ogni ordine e grado, ovvero dall'Agenzia d'Ambito.

5. In applicazione delle norme di legge, AMPS dovrà curare, attraverso i laboratori di analisi chimico-fisica e batteriologica propri, consortili o convenzionati, i controlli sugli scarichi nel sistema fognario e sugli affluenti ed effluenti degli impianti di trattamento, provvedendo agli adeguamenti tecnologici che si rendessero necessari in conseguenza di mutate disposizioni di legge o di variazioni delle caratteristiche delle acque.

Art. 11 – Responsabilità, competenze ed obblighi del Comune

1. Compete al Comune la verifica della rispondenza tra obiettivi e risultati di gestione, con particolare riferimento alla qualità e all'efficacia dei servizi erogati.

2. Ai fini di consentire l'adempimento da parte di AMPS degli obblighi



assunti col presente contratto e con la Carta dei Servizi, il Comune si obbliga a favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti alla gestione dei servizi affidati.

3. Il Comune si impegna altresì a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati ad AMPS consentendole, in particolare, di formulare osservazioni e proposte, in sede di conferenza dei servizi, in ordine a provvedimenti, piani e programmi, finalizzate alla maggior congruenza con le esigenze operative di servizio, che il Comune si impegna a valutare e a deliberare nel merito prima del perfezionamento delle scelte di propria competenza.

4. Al Comune spetta il coordinamento per la posa delle reti stradali dei vari servizi pubblici (gasdotti, acquedotti, elettrodotti, fognature, cavi telefonici, ecc.).

5. Per i lavori eseguiti da terzi, il Comune, autorizzandone l'esecuzione, deve prescrivere l'obbligo di:

- a) assumere presso AMPS le informazioni che possono interessare la rete fognaria, prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura;
- b) preavvisare AMPS dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì della loro natura con almeno 15 giorni d'anticipo;
- c) segnalare immediatamente ad AMPS gli eventuali danni e risarcirli.

6. Il Comune concede a titolo gratuito ad AMPS il diritto di posa su terreno di proprietà comunale delle condotte principali e secondarie, delle opere ed impianti accessori, nonché di cavi aerei o di tubazioni, di potenza o telefonici, necessari alla gestione dei servizi oggetto di



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located to the right of the stamp.

affidamento

Art. 12 - Sostituzione e/o potenziamento delle reti di collettamento e degli impianti di depurazione

1. La sostituzione e/o il potenziamento delle condotte fognarie e degli impianti di depurazione saranno realizzati da AMPS nel rispetto dei principi fissati al successivo 1° comma dell'art. 14 e sulla base dei seguenti criteri:

a) improntando gli interventi all'attuazione degli indirizzi strategico-programmatori e al conseguimento degli obiettivi di medio termine individuati e concordati congiuntamente con il Comune;

b) intervenendo secondo i piani di intervento e le priorità dettati dal loro stato d'uso e dall'evoluzione delle necessità.

2. La programmazione degli investimenti di iniziativa di AMPS dovrà tenere conto degli strumenti urbanistici di adozione comunale, con particolare riferimento ai risezionamenti stradali e agli interventi pubblici e privati già previsti nel Piano Regolatore Generale.

Art. 13 - Spostamenti di tubazioni e installazioni

1. Nel caso in cui, per motivi di utilità pubblica o per qualsiasi altra causa, si rendesse necessario, a richiesta e nell'interesse esclusivo del Comune, lo spostamento di tubazioni e/o di installazioni, AMPS provvederà all'esecuzione delle opere occorrenti a fronte del pagamento di un corrispettivo che tenga conto dei soli costi diretti dell'intervento in base al tariffario annualmente approvato dall'AMPS e recepito con atto dell'amministrazione comunale.

2. Parimenti, AMPS dovrà provvedere, a fronte del pagamento di un





corrispettivo che tenga conto dei soli costi diretti dell'intervento in base al tariffario annualmente approvato dall'AMPS., allo spostamento di tubazioni ed installazioni che il Comune ritenesse di intralcio alla circolazione stradale ovvero ne limitassero la visibilità.

Art. 14. - Programmazione, esecuzione dei lavori e ripristini

1. Ferma restando la pianificazione complessiva degli investimenti prevista per il periodo contrattuale, allegata al presente contratto, al fine di permettere sinergie di pianificazione, con conseguenti risparmi economici con altri servizi gestiti dal Comune (strade, sottosuolo, marciapiedi, ecc.), Comune ed AMPS effettueranno due tipi di pianificazione: una triennale di prima fasatura (basata su studio di fattibilità in ottemperanza alla L.415/98) ed una puntuale pianificazione annuale dei lavori (basata su progettazione preliminare). La pianificazione annuale dei lavori di AMPS sarà approvata, prima dell'inizio di ogni anno, dal Comune.
2. Ai fini dell'esecuzione di lavori da parte di AMPS, il Comune si impegna a rilasciare le autorizzazioni allo scavo nel rispetto delle norme e condizioni di regolamento edilizio o concordate con l'UTC.
3. Ove nell'esecuzione dei lavori si rendesse necessario demolire o manomettere oggetti e manufatti di ragione pubblica, AMPS avrà l'obbligo di riportare allo stato primitivo quanto manomesso o, comunque, di riportarlo e renderlo perfettamente adatto alla primitiva destinazione, previo preavviso ed autorizzazione dei competenti uffici del Comune.
4. interferenze con impianti preesistenti o da posare



contemporaneamente quali, a titolo esemplificativo, impianti elettrici o telefonici.

5. Ai sensi di quanto previsto dalle norme sulla manomissione del suolo pubblico, AMPS è tenuta a prestare a favore del Comune apposita fideiussione per tutti i lavori da eseguire in misura pari al 30% dell'importo degli interventi di ripristino programmati (e concordati annualmente).

6. Prima di eseguire ciascun lavoro AMPS è tenuta a richiedere autorizzazione allo scavo al competente ufficio del Comune, nonché a rispettare le procedure previste dalla vigente normativa per la manomissione del suolo pubblico. Qualora i lavori da eseguire comportino anche limitazione alla circolazione stradale, AMPS è altresì tenuta a richiedere l'emissione della relativa ordinanza municipale e predisporre i relativi presidi diurni.

7. Qualora la realizzazione delle opere comporti l'acquisizione di aree non di proprietà e non fosse possibile giungere ad un accordo con i titolari della proprietà stessa, il Comune si impegna ad avviare le necessarie procedure di esproprio.

Art. 15 - Corrispettivi per i servizi erogati

1. Le parti prendono atto che la materia concernente la quantificazione dei corrispettivi per la prestazione dei servizi idrici è in fase di complessiva revisione normativa in attuazione dei principi di cui all'art. 13 della Legge n. 36/94.

2. Pertanto, fino all'avvio del regime tariffario conseguente all'istituzione del servizio idrico integrato di cui alla Legge n. 36/94 e



successive modificazioni ed integrazioni, per la gestione del servizio fognatura e depurazione, il corrispettivo è costituito dalle entrate derivanti dalla diretta applicazione all'utenza da parte di AMPS delle tariffe annualmente determinate secondo le vigenti disposizioni di legge, null'altro dovendosi da parte del Comune, salvo l'eventuale concorso agli investimenti richiesti ad AMPS per rinnovi della rete attuati nell'ambito di programmi complessi di trasformazione urbanistica.

3. AMPS riconoscerà al Comune, a titolo di canone per i beni concessi in uso, la somma annua di Lire 10.000.000 (oltre I.V.A.) da erogarsi in due rate semestrali, allo scadere del 1° e del 2° semestre di gestione, da mantenere costante fino al termine del presente contratto.
4. Intervenuta l'organizzazione del servizio idrico integrato, si darà luogo all'avvio del nuovo regime tariffario senza che ciò comporti la revisione del presente contratto e del corrispettivo di cui al comma precedente, purché compatibili con le determinazioni dell'Agenzia.

Art. 16 - Continuità del servizio

1. Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 ed in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Anche in tali eventualità, AMPS adotterà accorgimenti atti a ridurre il disagio degli utenti e/o a minimizzare l'impatto sull'ambiente.
2. In caso di sciopero si procederà alla tutela dei diritti degli utenti secondo le disposizioni vigenti.
3. AMPS deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente tali



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

situazioni assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di servizi:

- reperibilità 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni;
- prestazione di primo intervento con sopralluogo entro 2 ore dalla segnalazione;
- riparazione di guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione;
- controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dei reflui.

Art. 17 – Rapporti con l'utenza: la Carta dei Servizi ed il regolamento

1. I rapporti tra AMPS e gli utenti dei servizi oggetto dell'affidamento saranno disciplinati dalla Carta dei Servizi quale strumento fondamentale finalizzato al controllo ed alla pubblicizzazione dei servizi resi, e dal regolamento.

2. In particolare, la Carta dei Servizi dovrà:

a) Garantire il massimo dell'informazione all'utenza circa i parametri rappresentativi del livello di servizio a garanzia della qualità della prestazione erogata;

b) Collegare le verifiche, sul rispetto degli impegni assunti con la Carta stessa, ai sistemi aziendali di controllo della qualità, concependo gli impegni come parte integrante di un processo continuo di miglioramento della trasparenza e con l'individuazione delle responsabilità aziendali;

c) Rendere esplicite le connessioni tra standard ed impegni assunti con la Carta dei Servizi ai parametri obiettivo definiti, cui è collegato l'indice di miglioramento previsto.

1. Le parti prendono atto che AMPS ha in corso il progetto per



2. l'implementazione del sistema qualità per tutte le attività aziendali, sulla base delle norme della serie UNI EN 9000. Tale progetto prevede la certificazione delle attività gas entro il 31/12/2001

Art. 19 - Vigilanza del Comune

1. Il Comune, in quanto titolare del servizio e garante del rapporto tra AMPS ed utente finale, vigilerà sulla corretta e continua applicazione dei contenuti del presente contratto di servizio e delle eventuali ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate dalle autorità competenti nel periodo di validità contrattuale; il Comune, inoltre, nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo, programmazione e controllo, formulerà tutte quelle proposte che riterrà utili al fine di ottimizzare il servizio di fognatura e depurazione relativamente alle esigenze peculiari della propria realtà locale. A tal fine i vertici amministrativi e politici del Comune potranno convocare in apposite riunioni rispettivamente i vertici tecnici e societari di AMPS per l'analisi dell'andamento del servizio. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale. Il mancato rispetto delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del verbale costituiscono inadempimento ai sensi del precedente art. 8
2. Il Comune ha facoltà di fare ispezionare dai propri incaricati gli impianti di fognatura e depurazione e di verificare il funzionamento del servizio in relazione agli standard generali e specifici di qualità e quantità garantiti dalle norme vigenti e dalla Carta dei Servizi, previo congruo preavviso ad AMPS ed accompagnati.
3. Il Comune si riserva inoltre il diritto di far verificare, in contraddittorio con un incaricato di AMPS, la rispondenza delle caratteristiche



Handwritten signatures and initials in black ink, located below the circular stamp.

dell'acqua effluente dagli impianti di trattamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I risultati delle verifiche saranno verbalizzati in duplice copia da fornire al Comune e ad AMPS.

4. Eventuali deficienze saranno notificate ad AMPS che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile, salvo i casi di forza maggiore.

5. Il Comune si riserva pure di controllare che siano rispettate le norme relative alla sicurezza pubblica, ai prezzi ed alle tariffe.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20 - Clausola compromissoria

1. Tutte le questioni che potessero insorgere fra il Comune e AMPS, relativamente ai servizi affidati o all'interpretazione del presente contratto, sono decise da un collegio arbitrale composto di tre membri.
2. Un componente del collegio è nominato da AMPS, uno dal Comune e un terzo, con funzioni di presidente, d'accordo fra le parti; in difetto di accordo, si farà ricorso al presidente del Tribunale di Parma che nominerà il terzo componente.
3. Il giudizio arbitrale si svolge ai sensi degli artt. 806 e ss. del C.P.C., secondo le norme di diritto.

Art. 21 - Determinazione delle tariffe – Disciplina transitoria

1. Nelle more dell'emanazione del complesso dei provvedimenti attuativi della Legge n. 36/94 e successive modificazioni ed integrazioni, il potere di definizione concreta e di adeguamento delle tariffe del servizio di fognatura e depurazione compete ad AMPS, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, di concerto con il Comune,



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials, located below the stamp.

il quale provvederà a deliberare tali nuove tariffe.

2. Quando i provvedimenti attuativi della citata Legge n. 36/94 saranno stati adottati, le tariffe dei servizi idrici saranno determinate dagli enti locali, attraverso la forma di cooperazione stabilita dalla legge regionale.

Art. 22 – Avvio del Servizio Idrico Integrato – Norma transitoria

1. Le Parti prendono congiuntamente atto di quanto disposto dalla recente Legge Regionale 06.09.1999, n. 25, "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani", in attuazione, tra l'altro, dei principi sanciti dalla Legge n. 36/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nelle more della piena attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, le parti riconoscono piena validità al presente contratto, fermo restando l'obbligo di procedere ad una sua ridefinizione in applicazione di quanto sarà disposto a seguito dell'attivazione del servizio idrico integrato in ambito territoriale ottimale.

Art. 23 - Oneri fiscali

Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad IVA e pertanto, ai fini fiscali, sarà effettuata la registrazione a tassa fissa a sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, comprese quelle di registrazione, copia, diritti di segreteria, bolli ecc., sono a carico del concessionario, esclusa l'I.V.A. di legge.

Art. 24 - Elezione di domicilio



AMPS dichiara di eleggere domicilio in Parma – Str. Santa Margherita
6/A.

Il Comune di Tizzano, agli effetti del presente contratto, elegge
domicilio in Tizzano – Piazza Roma, 1.

Art. 25 – Ulteriori disposizioni transitorie

Sviluppo rete ed impianti di fognatura e depurazione

1. Nelle more dell'individuazione del Soggetto gestore del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale di cui alla Legge 5 gennaio 1994, n° 36, permangono in carico al Comune le funzioni, i compiti e gli oneri necessari per gli estendimenti delle nuove reti di fognatura e relativi impianti del territorio comunale e completamenti della rete esistente nonché per il potenziamento e/o integrazione degli attuali impianti di depurazione, ivi compresi la progettazione, l'appalto, e la costruzione delle relative opere, in base ai programmi di razionalizzazione degli impianti, incentivando politiche di protezione dell'ambiente, adottando e promuovendo per quanto di sua competenza il continuo miglioramento dei processi tecnologici.

AMPS sarà tenuta a finanziare direttamente, limitatamente agli importi di cui al piano investimenti allegato, interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti alle necessità operative e di legge.

2. Ogni servizio richiesto dal Comune o da privati, necessario per far fronte ad esigenze derivanti da altre reti e impianti, o per estendimenti, o completamenti di cui al comma precedente, dovranno essere eseguiti previa stipula di contratto a titolo oneroso e/o sottoscrizione di



preventivo d'opera, sulla base di prezziari aggiornati annualmente dalla Società.



3. Il Comune comunica alla Società i piani di sviluppo urbanistico ed industriale al fine di acquisire eventuali osservazioni relative ai servizi e consentire quindi una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti, anche al fine di predisporre e finanziare eventuali potenziamenti della rete esistente. Il Comune si impegna a valutare e a prendere in adeguata considerazione le osservazioni e prescrizioni tecniche della Società, prima del perfezionamento delle scelte di propria competenza. Qualora le opere vengano eseguite senza osservare le prescrizioni di cui sopra e si manifestassero danni o maggiori oneri gestionali, la Società avrà il diritto di pretenderne la copertura, previo contraddittorio tecnico fra le parti.
4. Gli estendimenti e gli ampliamenti afferenti a nuove lottizzazioni, realizzate dal Comune o terzi, rientrando nella tipologia delle opere di urbanizzazione primarie, sono realizzate a totale carico del soggetto attuatore della lottizzazione. A suo carico sono posti anche la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di eventuali potenziamenti di reti pubbliche esistenti, resisi necessari dalle opere in questione. Tali oneri saranno determinati dalla Società, in accordo col Comune.
5. Esse diventano di proprietà del Comune il quale procederà all'affidamento alla Società in concessione.
6. L'allacciamento alla rete fognaria delle opere costruite a cura del lottizzante è comunque subordinato all'esito positivo del collaudo



funzionale di cui all'art. 7, punto 3, del presente Contratto di Servizio.

7. Fino all'adozione da parte della Società del nuovo Regolamento di Pubblica Fognatura di cui al punto 9 del presente articolo, resta inteso che la stessa continuerà ad applicare quello in vigore, che si intende qui recepito ed accettato, assumendo però da subito le funzioni di cui al punto 9 del presente articolo.

8. Le parti si danno atto che adempimenti, obblighi, competenze e funzioni del Comune e della Società, in ordine alla conduzione dei servizi, sono regolamentati dalle disposizioni del presente atto e relativi allegati.

9. La Società procederà ad una revisione del Regolamento di Pubblica Fognatura vigente, entro 6 mesi dalla firma del presente atto, al fine di aggiornarlo rispetto ai compiti affidati alla Società stessa, che viene qualificata fin da ora come «Ente Gestore» della rete di pubblica fognatura e relativi impianti; come tale il Comune, in qualità di «Autorità competente» al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, riconosce nella Società e suoi Tecnici incaricati uno dei soggetti deputati alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni autorizzative, ordinanze, adempimenti fiscali in materia di tariffazione, al fine di determinarne la congruità rispetto alla normativa e regolamenti vigenti.

10. Le parti danno atto che il Regolamento di Pubblica Fognatura, previo parere dei competenti uffici comunali, sarà quello adottato dalla Società, in qualità di Ente gestore del servizio.

11. Il Comune e la Società, per quanto di rispettiva competenza, si



impegnano ad avviare le procedure richieste al fine di beneficiare di eventuali contributi statali, regionali, o di altri enti per la realizzazione di opere, impianti, altri interventi nell'ambito dei servizi di fognatura. Qualora beneficiario dei finanziamenti sia il Comune, esso si impegna a trasferire alla Società gli stessi per il finanziamento degli investimenti che saranno realizzati dalla stessa.

Art. 26 – Esclusioni dall'oggetto del contratto

1. Impianto di depurazione relativo al bacino Val Bardea

L'impianto di depurazione cui afferisce la rete fognaria della Val Bardea (Località di Moragnano, Lagrimone e Madurera) si intende escluso dal presente contratto; in particolare tale impianto si intende costituito dall'impianto di sgrigliatura, dall'impianto di depurazione e dal tratto fognario che collega i due impianti.

2. Riscossione della tariffa di depurazione

Relativamente alle utenze afferenti al bacino di cui al punto 1. del presente articolo, che verranno individuate con precisione nell'ambito del verbale di consegna di cui all'art. 7.1 del presente contratto, si procederà nel seguente modo:

- a) Le tariffe di depurazione per usi civili od assimilati, attualmente fatturate dal Comune contestualmente alla fatturazione acqua in base ai m³ di acqua erogata a ciascun utente, verranno fatturate da AMPS contestualmente alla fatturazione acqua.
- b) Sulla base delle fatture emesse, con cadenza bimestrale, ed entro due mesi dalla data di fatturazione, AMPS provvederà a rendicontare al Comune l'ammontare di quanto fatturato per la depurazione.



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located to the right of the stamp.

c) Il comune invierà ad AMPS una fattura di importo pari al totale
rendicontato da AMPS oltre all'IVA di legge..

d) Amps provvederà a pagare la fattura entro 30 gg dal suo
ricevimento

In allegato:

IL COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

L'AMPS SPA

- ALLEGATO A) - Piano investimenti fognatura e depurazione



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certifico io sottoscritto Dr. Adolfo Giuseppe Dino, Segretario comunale di Tizzano Val Parma, che, previa espressa e concorde rinuncia ai testi, con il mio assenso i signori:

-Ing. Giovanni Aliboni nella sua qualità di Direttore Generale, identificato, a mezzo di C.I. n° AB8448466, nato a Livorno (LI) il 09.09.1960 e domiciliato per la carica presso AMPS S.p.A. con sede in Strada S. Margherita 6/a (PR), C.F. 02009050341,

-Geom. Alessandro Becchi nella sua qualità di responsabile settore tecnico del Comune di Tizzano Val Parma, nato a Neviano Degli Arduini (PR) il 09.11.1947, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Della identità personale dei quali io sono certo, hanno sottoscritto quanto precede in mia presenza in ventiquattro pagine e fin qui della venticinquesima di sei fogli in competente bollo.

Tizzano Val Parma, li 27.3.2001

Il Segretario Generale



**INVESTIMENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE NEI 10 ANNI CONTRATTUALI
NEL COMUNE DI TIZZANO**



N°	DESCRIZIONE	COSTO Milioni	ANNO
1	Piccoli interventi di manutenzione straordinaria sulle fosse imhoff	150	1°/10°
2	Piccoli interventi di manutenzione straordinaria sulla fognatura	150	1°/10°
		=====	
	TOTALE INVESTIMENTI	300	

Distribuzione investimenti negli anni			
2001		30	Primo quinquennio
2002		30	
2003		30	
2004		30	
2005		30	
2006		30	Secondo quinquennio
2007		30	
2008		30	
2009		30	
2010		30	
		300	






CONVENZIONE AGENZIA DI AMBITO PARMA

- ATO 2 -

In questo giorno 27 del mese di dicembre ,
nell'anno duemilaquattro, in Parma, Piazzale
della Pace n. 1, in una stanza della provincia di
Parma, sede della Agenzia di Ambito per i servizi
pubblici di Parma

TRA

L'Agenzia di Ambito (CF 92114950345) in persona
del Direttore Dott. Silvano Attolini, nato a
Parma il 24.1.1948, domiciliato, per la carica,
presso la sede della medesima, che interviene ai
sensi dell'art. 20 comma 2 dello statuto della
Agenzia stessa ed in esecuzione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
4 del 16/12/2004. (che si allega)

E

Amps S.p.A. (CF 02009050341) in persona del
Presidente Dr. Andrea Allodi, nato a Parma il
1.6.1937, domiciliato, per la carica, presso la
sede della medesima in Parma Strada S. Margherita
n. 6/a, che interviene ai sensi dell'art. 27
dello statuto sociale e in virtù dei poteri
conferitigli con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione in data 4.5.2004



Si stipula e conviene quanto segue

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1° c. - Con la presente convenzione, in esecuzione della deliberazione assembleare n. 1 del 13.10.2004, l' Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma, di seguito denominata Agenzia, affida ad AMPS SpA di seguito denominato Gestore, che accetta, la gestione in regime di concessione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 comma 1 lettera f) della legge n. 36\1994, in tutto il territorio di competenza, individuato in allegato a questa convenzione alla lettera "A", ai sensi e per gli effetti dell' art. 10, comma 3° e 4° della L.R. n. 25/99, di seguito denominata Legge Regionale e della normativa statale di riferimento, in particolare l'art. 113 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000).

Articolo 2 - Attuazione del servizio idrico integrato a mezzo di Società Operative Territoriali.

1° c. - Il gestore potrà attuare il S.I.I. a mezzo di società operative territoriali alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 14, c. 2-bis della L.R. 25/1999 e successive



modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 - Durata dell'affidamento

1° c. - La durata della presente convenzione è fissata in anni 25 con scadenza al 30/6/2025. La convenzione non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla scadenza. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 25/99 in detto periodo non si devono determinare diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli dell'economicità della gestione del servizio idrico integrato.

2° c. - Almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione l'Agenzia avvierà le procedure per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio. Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Capo I - Prima attivazione del Servizio Idrico Integrato (art. 10, L.R. 25/99)

Articolo 4 - Parametri di gestione del S.I.I. nella fase di prima attivazione- Piano d'ambito transitorio

1° c. - Nella fase di prima attivazione del



servizio idrico integrato il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito Piano di ambito (transitorio), approvato dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 20.03.2004, sulla base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

2° c. - Il Piano di ambito transitorio sopra menzionato, allegato alla presente convenzione alla lett. "B" a costituirne parte integrante, ha validità sino all'adozione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, in relazione a quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 cit. Tale ultimo Piano dovrà prevedere investimenti commisurati alla durata della presente Convenzione.

Articolo 5 - Tariffa del servizio in fase di prima attivazione

1° c - La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

2° c. - La tariffa reale media e le relative





articolazioni sotto riportate sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996, sulla base del Piano di cui al precedente art. 4 della presente convenzione.

3° c. - I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 22 e 23.

4° c. - La tariffa reale media al primo anno di gestione (fino al 31.12.2004) è definita dalla tabella (all. B1) allegata al Piano d'Ambito (all.B).

5° c. - Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nelle tabelle di cui al precedente comma 4;



6° c. - Per ogni anno successivo al primo, in ogni caso, in aggiunta a quanto previsto al precedente comma, la tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato

d'inflazione stabilito nel DPEF nel relativo anno

7° c. - Per l'articolazione tariffaria relativa al primo periodo di vigenza della convenzione e fino al 31.12.2004 si rimanda alle tabelle di cui al precedente comma 4.

8° c. - Per l'articolazione tariffaria del secondo anno, a decorrere dal 1° gennaio 2005, valgono le citate tabelle, eventualmente aggiornabili a seguito dell'effettuazione degli investimenti programmati nel Piano d'Ambito; ferma restando l'applicazione della tariffa media conseguente alla realizzazione degli investimenti pianificati e realizzati, l'articolazione tariffaria potrà subire revisioni nelle sue componenti, ai fini della tutela delle fasce socialmente deboli e/o di quanto ulteriormente previsto nella L.R. 25/99, su indicazione dell'Agenzia

9° c. - Per il terzo anno viene mantenuta la medesima articolazione tariffaria del secondo anno. L'Agenzia d'Ambito si riserva comunque di



modificare l'articolazione tariffaria di cui sopra, anche per perseguire la convergenza verso un'unica tariffa d'ambito.

Art. 6 - Dotazione del gestore del S.I.I.

1° c. - Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato, il gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di sua proprietà nonché di quelli, di proprietà dei Comuni o delle Società delle reti, ad esso assegnati in concessione dai Comuni proprietari oppure dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 36/94. Tali beni sono specificati nell'elenco allegato alla presente convenzione alla lett. " C" che il Gestore si impegna a far completare dai comuni di cui all'all. A) entro un anno dalla stipula della presente convenzione.

Art. 7 - Piano d'Ambito per la gestione del S.I.I.

Per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione l'Agenzia ed il Gestore, ciascuno in ragione delle proprie competenze, si impegnano a collaborare alla pianificazione di Ambito.

1° c. - Entro sei mesi dalla revisione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99



la presente convenzione dovrà essere adeguata, ai sensi dell'art. 12, comma 3°, della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, alle previsioni del Piano di ambito medesimo, conformemente al piano regionale di tutela, uso e risanamento e sulla base della ricognizione delle opere esistenti.

Art. 8 - Disposizioni applicabili

1° c. - Gli obblighi a carico del Gestore previsti dalla presente convenzione e riferiti al Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, nella fase di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato dovranno intendersi riferiti al Piano previsto all'art. 4 della presente convenzione.

2° c. - In via transitoria, l'Agenzia potrà prorogare (con assenso del soggetto gestore o con affidamento diretto) i contratti di servizio relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati.

Capo II - Disposizioni generali

Art. 9 - Oggetto dell'affidamento





1° c. - Costituisce oggetto di affidamento il servizio idrico integrato, inteso come insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, da svolgersi nei Comuni di cui all'allegato A.

2° c. - Nel territorio dei suddetti Comuni il servizio viene affidato in concessione ed in via esclusiva al Gestore.

3° c. - Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto prescritto all' art. 14, comma 3° della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 14, c. 3° della L.R. n. 1/2003. L'Agenzia assumerà le opportune iniziative di concertazione con altre Agenzie, nel caso in cui il soggetto gestore operi in territori limitrofi di ambiti diversi, nonché di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.

4° c. - Il Gestore si obbliga a gestire il servizio idrico integrato con le modalità disciplinate dalla presente convenzione. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla



presente Convenzione. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 19.

Art. 10- Attività ulteriori rispetto al S.I.I.

1° c.-Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi al servizio idrico integrato, dovrà richiedere preventiva autorizzazione all'Agenzia, fatte salve le eventuali competenze di altra autorità ai sensi di legge.

2° c.-L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del servizio idrico integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposita convenzione.

3° c.-La convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio idrico integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività tra Agenzia e Gestore.



4° c.-L'Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza.

5° c.-L'Agenzia riconosce il valore economico/sociale del sistema di filiera agroindustriale presente nel territorio dell'Ambito e concorre a tutelare il complesso di valori delle produzioni tipiche parmensi mediante una convenzione, da stipularsi ai sensi dei precedenti commi, al termine di un percorso che veda coinvolti i comuni interessati, i produttori e le loro associazioni e lo stesso Gestore. Detta convenzione dovrà mirare a:

- a) garantire il rispetto delle norme che presiedono al servizio idrico integrato;
- b) ridurre la duplicazione di impianti (e quindi l'impatto ambientale connesso) attraverso l'ottimizzazione e sfruttamento razionale delle potenzialità degli impianti esistenti;
- c) attenuare una componente dei costi gravanti sulle produzioni tipiche, a beneficio della competitività;
- d) destinare gli utili dell'Agenzia, oltre che al contenimento delle tariffe praticate all'utenza,



a specifici miglioramenti di reti, impianti e servizi del servizio idrico integrato nei comuni coinvolti.

6° c- L'Agenzia prende atto che attualmente gli impianti di depurazione di cui all'elenco allegato alla lettera "D" sono utilizzati dal Gestore per il trattamento dei rifiuti liquidi, così come previsto all'art. 36 d. lgsl. n. 152/99, autorizzando contestualmente il Gestore a proseguire tale attività.

7° c.- I relativi proventi saranno utilizzati dal gestore per la parziale copertura dei costi del servizio idrico integrato e saranno evidenziati a bilancio.

Art. 11 - Obblighi del gestore

1° c. - Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, sia nella fase di prima attivazione di cui al capo I, sia successivamente, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, dal Disciplinare che ne costituisce parte integrante (All. "E") e dagli allegati richiamati, secondo il Piano di investimenti ed i tempi di adeguamento ivi previsti.

2° c. - Nel caso di affidamento di una pluralità





di servizi (servizi connessi) e nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, il gestore è comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati.

3° c. - Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

4° c. - Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di Società Cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 12 - Responsabilità del gestore

1° c. - Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è unico responsabile



del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. Il gestore terrà sollevati ed indenni l' Agenzia e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente dai suddetti enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

2° c. - Il gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti da comprendere nella tariffa.

3° c. - Nell' ipotesi di cui al precedente art. 2, il Gestore si impegna altresì a garantire lo svolgimento del ciclo idrico integrato da parte delle Società Operative Territoriali secondo le condizioni previste nella presente convenzione. Il Gestore terrà sollevata e indenne l' Agenzia da qualsiasi responsabilità causata dalle predette Società Operative Territoriali.

Art. 13 - Revisione territoriale del servizio

1° c. - L' esercizio del servizio affidato avviene all' interno del perimetro amministrativo dei



Comuni indicati all'art. 9, riportato nell'allegato alla presente Convenzione alla lett. "A".

2° c. - L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 2, comma 5 della L.R. n. 1/2003 previo accordo con il gestore, avrà facoltà di escludere successivamente dall'affidamento parti di territorio individuato all'art. 1 della presente convenzione ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue.

3° c. - Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di accordo con il Gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del servizio idrico integrato relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale della tariffa.

Art. 14 - Gestioni esistenti

1° c. - Il Gestore prende atto che ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge n. 36/94 l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche dei seguenti gestori salvaguardati: Ascaa spa, San



Donnino Multiservizi S.p.A, Salso Servizi S.p.A e
Montagna Duemila S.p.A.

2° c. - L' Agenzia, ai sensi dell'art. 9 comma 4
della legge n. 36/94, adotta misure di
coordinamento dell'attività, della organizzazione
e di integrazione dei compiti di gestione del
servizio tra la pluralità dei soggetti gestori.

3° c. - A tal fine l'Agenzia individua, tra i
diversi gestori salvaguardati presenti
nell'Ambito, il soggetto coordinatore del
servizio e ne dà comunicazione a tutti i gestori

4° c. - A tale soggetto sono attribuite le
seguenti funzioni :

raccordo tra Agenzia e Gestori;


coordinamento tra i gestori dell'Ambito di
iniziative finalizzate alla realizzazione
sinergica di risultati.

5° c. - Il Gestore si impegna, se non
coordinatore, ad accettare il coordinamento di
cui ai commi precedenti.

Capo III - Utilizzo di opere e impianti

Art. 15 - Gestione delle dotazioni patrimoniali

1° c. - La gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali destinati
all'esercizio del servizio non può essere





disgiunta da quella di erogazione dello stesso.

2° c. - Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del servizio idrico integrato, identificati secondo quanto disposto al precedente articolo 6, sono posti a disposizione del gestore.


Art. 16 - Consegna delle opere

1° c. - Il Gestore, ai fini dell'esercizio del S.I.I., utilizza i beni descritti nell'elenco di cui all'Allegato "C".

2° c. - Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali o dalle Società delle reti, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.

Art. 17 - Canone di concessione

1° c. - Per i beni strumentali affidati al Gestore in concessione ai sensi dell'art. 12 comma 1° della legge n. 36/94, (così come risultanti dall'elenco allegato), nonché per le concessioni di derivazione e per le spese di funzionamento dell'Agenzia, questi è tenuto a versare annualmente all'Agenzia una somma



commisurata ad € 2,00 iva esclusa per abitante residente servito, come da indicazioni contenute nelle linee guida regionali. Tutti i patti pregressi tra Comuni e Gestore mantengono invariata la loro efficacia e gli oneri sono ricompresi nella tariffa. Il Gestore trasferisce al Comune le rate dei mutui in essere attualmente presenti in tariffa per una quota del 20 % di quelli pregressi esclusi dal computo tariffario.

2° c.- Detto onere dovrà essere considerato fra i costi da ricoprire con i proventi tariffari.


3°c - L'Agencia, trattenuti che siano le somme ritenute necessarie al proprio funzionamento, sulla base delle quote di partecipazione dei Comuni, trasferirà gli introiti ai titolari dei beni concessi al Gestore.

Capo IV - Finanziamento

Art. 18 - Piano d'ambito e tariffa

1° c. - Il Gestore accetta fin d'ora il Programma degli interventi e il piano tecnico-economico-finanziario che saranno contenuti nel Piano di Ambito, nonchè i relativi obblighi in materia di investimenti, di qualità del servizio e di tariffe.

2° c. - Le risorse finanziarie sono reperite



attraverso:

la tariffa;


2. il finanziamento diretto degli Enti Locali costituenti l'Agenzia;

3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'assemblea dell'Agenzia

Art. 19 - Tariffa del servizio

1° c. - La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore. Per gli anni successivi al terzo, e perciò anche nei casi previsti dall'art. 10 comma 4 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 1/2003, la tariffa sarà determinata sulla base del Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, ed ai sensi del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996.

2°c. - I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e la stessa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano di Ambito. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo gli oneri accessori, relativi agli



allacciamenti, alla posa dei contatori e le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 della presente convenzione.

3° c. - La tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.


Art. 20 - Indicatori e progetti d'intervento

1° c. - Il Disciplinare Tecnico descrive i progetti di intervento e i relativi indicatori e standard tecnici.

2° c. - Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi prescritti dal Disciplinare Tecnico attraverso la realizzazione dei progetti di intervento nello stesso Disciplinare indicati; tale Disciplinare contempla altresì le sanzioni nel caso di inosservanza da parte del Gestore.

Art. 21 - Indicatori e livelli di qualità del servizio

1° c. - Il Disciplinare Tecnico stabilisce i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e standard organizzativi, i relativi tempi e modalità per il loro raggiungimento da



parte del Gestore, nonché le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.



Art. 22 - Revisione tariffaria

1° c. - Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei "costi operativi" considerata nella determinazione tariffaria.

2° c. - A seguito dell'approvazione del Piano d'Ambito, l'Agenzia opera annualmente una verifica prendendo in esame:


l'andamento dei costi operativi totali;

la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;

il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti;

i volumi di servizio effettivamente erogati

3° c. - Sulla base dei risultati della verifica, l'Agenzia apporta eventualmente alle tariffe le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel Piano tecnico-economico-finanziario.



Art. 23 - Varianti al programma degli interventi

1° c. - L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

2° c. - L'eventuale mancato accordo determinerà la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.

3° c. - Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dalla Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali



non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.

4° c. - Il Gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Agenzia. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.

5° c. - Il Gestore può presentare alla Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

6° c. - Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di



legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

7° c. - Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione triennale della tariffa. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte della Agenzia

8° c. - Nel caso in cui la Agenzia accetti la proposta di variante, ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica





al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. L'eventuale controversia sulla materia è devoluta al collegio arbitrale.

Capo V - Controllo

Art. 24 - Controllo da parte dell'Agenzia

1° c. - L'Agenzia esercita il controllo sul servizio e sull'attività del Gestore al fine di: assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato

verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di ambito verificare la conformità al piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto dall'art. 113, comma 1, lett. b) della L.R. n. 3/1999 valutare l'andamento economico-finanziario della gestione definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito.

2° c. - Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

3° c. - Il conto economico è basato su



contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile eventualmente impartite dalla Agenzia e secondo quanto indicato nel Disciplinare tecnico.

4° c. - Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a supervisione tecnica periodica su richiesta dell'Agenzia, da effettuarsi da parte di professionisti esterni individuati concordemente fra Agenzia e Gestore; in tal caso si terrà conto dei costi in tariffa.

5° c. - La supervisione dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano d'ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

6° c. - Tutte le verifiche suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni



esecutive eventualmente impartite.

7° c. - Il Gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 gg. salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

Art. 25 - Comunicazione dati sul servizio

1° c. - Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del Piano di investimenti nei tempi e con le modalità richiesti dall'Agenzia stessa, nonché



adempiere a quanto indicato dal Disciplinare Tecnico allegato.

2° c. - Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 38 della presente convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 40 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Art. 26 - Carta del servizio

1° c.- La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio allegata alla presente Convenzione (All."F"), redatta secondo gli schemi di riferimento elaborati dall'Agenzia di ambito con la partecipazione del Comitato Consultivo Utenti, in quanto costituito ed operativo e in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità nonché agli indirizzi emanati





dall'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.

2° c. - Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di qualità i relativi standard di continuità e regolarità.

3° c. - Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

4° c. - Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'ambito ed il Gestore.

5° c. - La Carta dei Servizi contiene anche le modalità per la gestione delle interruzioni di servizio.

Art. 27 - Manuale della sicurezza

1° c. - Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore sottopone alla approvazione della Agenzia, e successivamente adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori; detto Manuale, nonché tutte le altre misure di prevenzione e protezione, sono assunti



in perfetta ottemperanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla legge.

Art. 28 - Manuale della qualità

1° c. - Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore sottopone alla approvazione della Agenzia, e successivamente adotta il Manuale della qualità redatto in conformità alle linee guida elaborate dall'Agenzia.

2° c. - In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme ISO 9000 sui servizi erogati. Inoltre, qualora abbia ottenuto la certificazione ambientale, secondo la norma ISO 14001 o secondo il regolamento Emas, lo stesso può allegare alla presente Convenzione la documentazione che ne attesta il conseguimento.

Art. 29 - Piano d'emergenza

1° c. - Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predispone un Piano di Emergenza, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, da sottoporsi ad approvazione della Agenzia e degli Enti pubblici in quanto competenti



Art. 30 - Piano di ricerca e riduzione delle perdite

1° c. - Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore dovrà dotarsi di un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, ai sensi del Disciplinare Tecnico

Art. 31 - Piano di gestione delle interruzioni di servizio

1° c. - Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni di servizio contemplato dal Disciplinare Tecnico.

Art. 32 - Regolamenti di servizio

1° c. - Il Gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, provvederà ad adottare il Regolamento di servizio, sulla base del "Regolamento quadro" definito dall'Agenzia d'Ambito. Il Gestore dovrà altresì adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 36 commi 3,5,6 e 7 del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.



Art. 33 - Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

1° c. - Il Gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94, dell'art. 49 del d. lgs. n. 152/99 e degli artt. 5, 7 e 10 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e successive, svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzioni con altri Gestori.

2° c. - Detto controllo avverrà con le modalità indicate nel Disciplinare tecnico.

Capo VI - Regime fiscale

Art. 34 - Imposte, tasse, canoni

1° c. - Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

Capo VII - Esecuzione e termine della convenzione

Art. 35 - Divieto di subconcessione





1°c. - È fatto divieto al gestore di cedere anche parzialmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

2° c. - Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa pubblicitica in materia di appalto di opere, servizi e forniture.

3° c. - Tale disposizione si applica anche nell'eventuale ipotesi di gestione del servizio a mezzo di Società Operative Territoriali di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Art. 36 - Restituzione delle opere e canalizzazioni.

1° c. - Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 40, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese della



Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2° lett. h) della legge n. 36/94.

2° c. - Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia, ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore. L'Agenzia a tal fine prevederà l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, del valore dei beni non ammortizzati al Gestore precedente ai sensi del presente articolo.

Capo VIII - Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art. 37 - Cauzione e sanzioni pecuniarie

1° c. - Si dà atto che il Gestore ha costituito



un deposito cauzionale mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato con modalità "a prima richiesta" per un importo non inferiore all' 1% dei ricavi di esercizio del settore idrico integrato, riferiti all'ultimo bilancio approvato, previsti con le modalità e alle condizioni contemplate dalla vigente legislazione in materia di lavori pubblici.

2° c. - Da detta cauzione la Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare tecnico.

3° c. - Il gestore dovrà prestare nuova garanzia fidejussoria di pari importo alla somma escussa entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora, a seguito di invio di raccomandata a.r., senza esito

4° c. - Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da danni causati alla Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali consorziati, con modalità da concordare con l'Agenzia.



Art. 38 - Penali

1° c. - Al Gestore saranno applicate le penali previste dal presente articolo:

in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti

in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e di servizi

2° c. - Le penali applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore di qualità sono contenute nel Disciplinare Tecnico.

Art. 39 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1° c. - In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, la Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.

2° c. - L'Agenzia potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 23 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.



3° c. - Ove il Gestore non rispetti i tempi massimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico, l'Agenzia di Ambito ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria. La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi, qualora lo stato delle suddette opere, prima degli interventi di ripristino, fosse stato svolto a regola d'arte.

4° c. - La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai comma che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la Agenzia contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 40 - Risoluzione del contratto

1°c. - La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.



2° c. - Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni della propria persona giuridica, derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione, salvo proroghe di legge. L'autorizzazione si ha per rilasciata se l'Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione sopra indicata.

3° c. - In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistano cause di forza maggiore, la Agenzia potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

4° c. - Costituisce clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. l' interruzione totale del servizio



Parma, strada S. Margherita 6/A.

Art. 42 - Clausola compromissoria

1° c. - Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

2° c. - Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e segg. c.p.c

AGENZIA DI AMBITO

SILVANO ATTOLINI

AMPS S.P.A.

Dr. ANDREA ALLODI



DELEGATI:

- A) TERRITORIO
- B) PIANO D'AMBITO TRANSITORIO
- B.1) TABELLE SISTEMA TARIFFARIO
- C) ELENCO BENI



- D) ELENCO IMPIANTI DI DEPURAZIONE CHE EFFETTUANO
TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI
- E) DISCIPLINARE TECNICO
- F) CARTA DEL SERVIZIO



ALLEGATO "A"

TERRITORIO

- Calestano
- Collecchio
- Corniglio
- Felino
- Fontevivo
- Langhirano
- Lesignano Bagni
- Medesano
- Mezzani
- Monchio
- Montechiarugolo
- Neviano Arduini
- Noceto
- Palanzano
- Parma
- Sala Baganza
- Sorbolo
- Tizzano
- Traversetolo





AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE DI PARMA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE DI PARMA
A.T.O. n. 2

Approvato con delibera di Assemblea n. 6 del 29 agosto 2011

SOMMARIO

TITOLO 1° - COMPITI DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO..	4
Art. 1 - Attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato	4
Art. 2- Oggetto.....	4
Art. 3 - Finalità.....	5
Art. 4 - Ambito di efficacia del regolamento.....	5
TITOLO 2° - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 5 - Definizioni	5
Art. 6 - Classificazione delle acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche.....	5
Art. 7 - Definizioni di rete fognaria pubblica e di impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Scarichi in rete fognaria.....	6
Art. 8 – Contratto per il Servizio di fognatura e depurazione	6
Art. 9 - Separazione degli scarichi	7
Art. 10 - Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne	7
Art. 11 - Gestione delle acque meteoriche.....	7
Art. 12 - Obbligo di installazione del contatore.....	7
Art. 13 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali.....	8
Art. 14 - Scarichi tassativamente vietati.....	8
Art. 15 - Dissipatori domestici	9
Art. 16 - Impianti di pretrattamento	9
Art. 17 - Sversamenti accidentali	9
TITOLO 3° - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	9
<i>Capo I - Procedure di realizzazione/attivazione degli scarichi in rete fognaria.....</i>	<i>9</i>
Art. 18 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria.....	9
Art. 19 – Autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria pubblica	10
Art. 20 – Autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica	10
Art. 21 - Modificazioni del titolare, dell'insediamento o delle caratteristiche dello scarico	11
Art. 22 - Linee guida e specifiche tecniche	11
<i>Capo II - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria.....</i>	<i>11</i>
Art. 23 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria depurata che recapita in corpi d'acqua superficiali	11
Art. 24 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione.	12
<i>Capo III - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali.....</i>	<i>12</i>
Art. 25 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato di trattamento almeno secondario - che recapita in corpi d'acqua superficiali	12
Art. 26 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato del solo trattamento primario - che recapita in corpi d'acqua superficiali.....	12
Art. 27 - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali	13
Art. 28 - Accertamenti e controlli.....	13
Art. 29 - Strumenti di misura e di controllo sugli scarichi industriali	14
TITOLO 4° - MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO E GESTIONE DI RETI ED IMPIANTI	14
Art. 30 - Generalità	14
Art. 31 - Allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e industriali ad un reticolo fognario gestito dal Gestore del SII	14
Art. 32 - Estendimenti e ristrutturazioni della rete fognaria di un reticolo fognario gestito dal Gestore del SII realizzati da Comuni o da privati	15
Art. 33- Manutenzioni straordinarie. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori.....	16

Art. 34 - Norme per la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane	16
TITOLO 5° - CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTI OD ALTRI MEZZI MOBILI AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE.....	16
Art. 35 - Conferimenti ammessi e forme di recapito	16
Art. 36 - Cautele per il carico ed il trasporto	17
Art. 37 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico	17
Art. 38 - Controlli analitici relativi ai conferimenti.....	17
TITOLO 6° - DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	17
Art. 39 - Tariffa	17
Art. 40 - Corrispettivo per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione.....	17
Art. 41 . Determinazione dei volumi scaricati per scarichi di acque reflue domestiche	18
Art. 42 - Determinazione dei volumi scaricati e della qualità dello scarico di acque reflue industriali	18
Art. 43 - Scarichi di acque termali.....	19
TITOLO 7° - SISTEMA SANZIONATORIO	19
Art. 44 - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative.....	19
Art. 45 - Sanzioni per i titolari di autorizzazione allo scarico in fognatura.	19

Titolo 1°- Compiti del Gestore del servizio Idrico Integrato e finalità del Regolamento

Art. 1 - Attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato

1. L'Autorità di Ambito territoriale di Parma (di seguito Autorità) è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico costituito dai 47 Comuni della provincia di Parma e dalla Provincia di Parma per l'esercizio delle funzioni assegnate dal Decreto Legislativo 152/2006 e dalle Leggi regionali 13 agosto 1999, n. 25 e 30 giugno 2008, n. 10 ai fini dell'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato "Gestore", in quanto affidatario, da parte dell'Autorità, della gestione del Servizio provvede alla gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione incluso protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici, con progettazione e costruzione degli impianti nonché collaudo ed esercizio; la gestione del servizio idrico integrato avviene in conformità con la Convenzione di esercizio e dei suoi allegati, così come stipulata con l'Autorità.
3. Il presente regolamento dispone inoltre in merito a quanto altro previsto nei criteri di indirizzo emanati, ai sensi della D.G.R. n. 1053/2003, dall'Autorità, comprese le modalità di definizione ed applicazione dei corrispettivi dovuti per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura.
4. Tutti i procedimenti amministrativi, sub-procedimenti e procedimenti connessi riferibili al presente regolamento, nonché l'adozione dei provvedimenti conclusivi, si conformano alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo").

Art. 2- Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto:
 - il procedimento di autorizzazione degli scarichi nelle reti fognarie pubbliche;
 - il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati alle reti fognarie pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti sulla qualità e quantità dei reflui ed in materia tariffaria;
 - la fissazione dei limiti di accettabilità in base alle caratteristiche dell'impianto centralizzato di trattamento delle acque reflue urbane, in modo da assicurare il rispetto delle seguenti indicazioni e finalità fissate dalla disciplina regionale:
 - a) valutare il carico effettivamente sversato nella rete fognaria comprensivo degli apporti delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE e delle relative direttive conseguenti, disaggregato per tipologie significative, sulla base della consistenza degli agglomerati serviti e del catasto degli scarichi di acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario;
 - b) valutare il livello di coerenza del carico nominale dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in relazione al carico complessivo veicolato dal sistema fognario sotteso all'impianto medesimo;
 - c) definire l'eventuale "capacità residua" di trattamento dell'impianto delle acque reflue urbane in rapporto al suo bacino d'utenza ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte;
 - d) verificare l'efficienza depurativa in un arco temporale significativo al fine di assicurare, comunque, il rispetto delle norme vigenti al proposito;
 - e) evitare che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane possa costituire "mezzo di diluizione" di sostanze/composti/fattori inquinanti derivanti dagli scarichi industriali non compatibili con il processo biologico di depurazione;
 - f) individuare la tipologia di carichi inquinanti degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario per i quali, in relazione alla loro pericolosità, si rende necessario l'abbattimento presso gli insediamenti / impianti che li producono;
 - g) definire nell'ambito della capacità residua di trattamento di cui alla precedente lettera c), i criteri specifici per individuare eventuali deroghe ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile e, del carico di azoto e fosforo;
 - h) garantire che non sia compromesso il riuso delle acque reflue depurate e dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
 - la disciplina dei conferimenti di rifiuti ed acque reflue autotrasportati;
 - la gestione amministrativa dell'utenza.
2. Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

3. Nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto, il presente regolamento si conforma alla legge statale e regionale ed ai regolamenti regionali e provinciali in materia di tutela ambientale, sanità ed igiene pubblica.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli scarichi domestici ed industriali che recapitano nelle reti fognarie gestite dal Gestore nel territorio di riferimento, nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali vigenti, al fine di:
 - proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le attrezzature connesse non vengano danneggiate;
 - garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e il trattamento dei fanghi non venga intralciato;
 - garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane non abbiano conseguenze negative sull'ambiente;
 - garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale;
 - promuovere e favorire il corretto e razionale uso dell'acqua presso gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle reti fognarie - in applicazione delle norme vigenti;
 - raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi terminali delle reti fognarie, nonché, mediante successivi adeguamenti, gli obiettivi fissati, per gli scarichi delle reti fognarie, dal Piano Regionale di Tutela delle Acque e dalla sua articolazione provinciale.

Art. 4 - Ambito di efficacia del regolamento

1. Tutti coloro che intendano allacciarsi alla rete fognaria per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi, sono tenuti ad osservare il presente regolamento.
2. Il presente regolamento ha validità in tutto il territorio oggetto di affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità di Ambito a far tempo dal 1 settembre 2011.
3. Ferme restando le norme di legge statale e regionale in materia di acque, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

Titolo 2° - Disposizioni Generali

Art. 5 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si rinvia integralmente alle definizioni:
 - di cui all' art. 74 del D.lgs. 152/2006, in particolare per le definizioni di "acque reflue domestiche", "acque reflue industriali" e "acque reflue urbane";
 - di cui all'art. 2 della D.G.R. n. 286/2005 per le definizioni di "acque di prima pioggia" ed "acque meteoriche di dilavamento / acque di lavaggio".
2. Relativamente alle definizioni sopra ricordate, si rinvia anche:
 - ai contenuti dei paragrafi 2.1 e 2.2 della D.G.R. n. 1053/2003 in merito al concetto di "prevalenza" ed ai termini "servizi" e "metabolismo umano";
 - ai contenuti del paragrafo 4.8 della D.G.R. n. 1053/2003 riguardante gli scarichi di acque di raffreddamento;
 - ai contenuti del paragrafo 6.1.a della D.G.R. n. 1053/2003 in riferimento agli scarichi di acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti non inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto delle acque reflue urbane.
3. Ai sensi del presente regolamento, sono ritenute assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue indicate all'art. 101, comma 7 del D.lgs. 152/2006.
4. Agli effetti del presente regolamento per quanto concerne scarichi di sostanze pericolose si rinvia all'art. 108 del D.lgs. 152/2006 e alla normazione regionale.

Art. 6 - Classificazione delle acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche

Le acque reflue domestiche di cui all'articolo precedente sono distinte in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B, e C e corrispondenti a quelle individuate di seguito:

- nella classe A sono comprese le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- nella classe B sono comprese le acque reflue di cui alla lett. e) dell'art. 101, comma 7 del D.lgs. 152/2006. A tal proposito, e fino a diverse disposizioni regionali, si considera che le caratteristiche qualitative delle acque reflue siano equivalenti a quelle domestiche quando rientrino – prima di ogni trattamento depurativo - nei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 1 della D.G.R. 1053/2003: tali acque reflue sono assimilabili per equivalenza qualitativa;
- nella classe C sono comprese le acque reflue di cui alle lett. a), b), c), d) e f) dell'art. 101, comma 7 del D.lgs. 152/2006 assimilabili per legge.

Art. 7 - Definizioni di rete fognaria pubblica e di impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Scarichi in rete fognaria

1. Ai fini del presente regolamento si intende per rete fognaria quanto stabilito all'art. 74, comma 1, lett. dd) del D.lgs. 152/2006.
2. Gli scarichi nella rete fognaria avvengono mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di altre canalizzazioni.
3. Per impianto di trattamento delle acque reflue urbane si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici, che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi.
4. Per impianto di pretrattamento si intende un complesso di opere civili ed ogni altro sistema finalizzato a ridurre il tenore di materiali suscettibili (solidi, oli, grassi, sostanze disciolte) nei liquami di scarico mediante processi di natura fisico-chimica.
5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti, in base ai rispettivi livelli di depurazione conseguibili, nei seguenti livelli:
 - di primo livello, nel caso si effettui solo il pretrattamento. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri di smaltimento, con eventuale recupero energetico;
 - di secondo livello, nel caso si effettui la separazione di solidi sospesi, la ossidazione biologica a fanghi attivi (a biomassa adesa o sospesa) e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con eventuale recupero energetico. Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo.

Art. 8 – Contratto per il Servizio di fognatura e depurazione

1. Il contratto per il Servizio di Fognatura e Depurazione viene stipulato con il proprietario dell'immobile, l'utilizzatore del servizio cui l'utenza si riferisce o a chi abbia titolo all'uso dell'immobile stesso, eventualmente congiuntamente ad altri servizi forniti dal Gestore del SII.
2. I contratti hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.
3. La facoltà di recesso ai sensi dell' art. 1569 del Codice Civile va esercitata per iscritto e presentata al Gestore da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità indicate dal Gestore stesso.
4. In mancanza di tale disdetta il titolare del contratto, gli eredi o aventi causa sono responsabili in solido nei confronti del Gestore e dei terzi, rispondendone per ogni implicazione sia di carattere civile che di carattere penale.
5. Nel caso di trasferimento dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto.
6. Nel caso di immobili costituiti in condominio con un unico allacciamento, il contratto viene stipulato, di norma, con l'Amministratore del condominio. In questo caso, l'Amministratore o il titolare del contratto dovrà comunicare al Gestore il numero e le tipologie di unità immobiliari servite e le relative variazioni.
7. I titolari di scarichi di acque reflue industriali devono comunque sottoscrivere, per accettazione, le Condizioni di fornitura e tariffazione del servizio di fognatura e depurazione entro un mese dalla data di ricevimento della autorizzazione.
8. In assenza di un regolare contratto di servizio o di dichiarazione di scarico in pubblica fognatura, l'utilizzo del servizio stesso è considerato abusivo, con tutte le conseguenze dal punto di vista civile e penale. All'utente "abusivo" sarà chiesto di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Gestore, mediante stipula di un contratto. All'atto della stipula, il titolare del contratto dovrà procedere al pagamento del corrispettivo del servizio dei cinque anni pregressi, salvo che non dimostri di utilizzare l'unità immobiliare da un periodo più recente. Detti

consumi sono calcolati sulla base del consumo medio della categoria di appartenenza dell'utenza e l'addebito degli stessi avverrà sulla base delle tariffe previste per tale categoria.

9. Gli standard di erogazione del servizio sono regolamentati con riferimento alle obbligazioni contenute nella Carta dei Servizi.

Art. 9 - Separazione degli scarichi

1. Nella progettazione delle fognature nelle nuove aree di urbanizzazione, le reti di acque bianche e nere devono essere separate, indipendentemente dalla natura del sistema fognario esistente.
2. Lo scarico fognario delle acque bianche dovrà essere recapitato in corpo idrico superficiale, laddove tecnicamente possibile, o in fognatura acque bianche, ove presenti e funzionalmente idonee, oppure in fognature acque miste se non sono attuabili le due precedenti possibilità.
3. Qualora il recettore delle acque bianche sia una fognatura gestita dal Gestore, la stessa potrà prescrivere idonei sistemi di pretrattamento e/o di regolazione delle portate sversate da realizzarsi a monte dell'allacciamento alla fognatura esistente.
4. E' comunque assolutamente vietato utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.

Art. 10 - Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne

1. Il controllo e la gestione delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne sono effettuate in base alle indicazioni delle Deliberazioni G. R. n. 286/2005 e n. 1860 del 18.12.2006 ed alle Linee guida predisposte dal Gestore ed adottate dall'Autorità.
2. I titolari di nuove aree a destinazione produttiva/commerciale non ancora urbanizzate sono tenuti alla separazione delle reti: in sede di autorizzazione la Provincia accerta le condizioni di rischio dello scarico delle reti bianche ai sensi dell' art 4.2 della D.G.R. n. 286/2005 e ne prescrive sistemi di gestione; in condizioni accertate di rischio per gli scarichi esistenti valgono le modalità ed i tempi di adeguamento di cui al p.to b) art 4.2 della Delibera.
3. In ogni caso l'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia idraulicamente connessi (direttamente od indirettamente) con una fognatura gestita dal Gestore, potrà avvenire solo previa acquisizione di parere espresso da parte dello stesso, ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite: in tali prescrizioni sarà compreso l'obbligo di separare e non avviare allo scarico la frazione separabile per gravità (sedimentazione, flottazione o disoleazione) raccolta dai suddetti dispositivi e la definizione del carico idraulico ammissibile.

Art. 11 - Gestione delle acque meteoriche

1. La gestione dei sistemi pubblici di fognature separate, delle canalizzazioni (ivi comprese le caditoie) e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia, verrà regolamentata a valle della ricognizione svolta dall'Autorità di concerto con i Comuni per l'individuazione degli elementi strutturali e la quantificazione dei costi relativi al servizio di gestione delle acque meteoriche secondo quanto previsto dalla L.R. 4 /07.
2. In seguito all'affidamento del servizio di gestione della rete e degli impianti di collettamento, raccolta e trattamento delle acque meteoriche sarà predisposto a cura del Gestore entro 12 mesi uno specifico regolamento, che integrerà quanto previsto nel presente. Tale documento dovrà essere approvato dall'Autorità.

Art. 12 - Obbligo di installazione del contatore

1. Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto per usi domestici e non domestici, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore.
2. Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti seguendo gli standard indicati dal Gestore; in seguito il Gestore provvederà alla verifica dell'idoneità tecnica dello strumento di misura e dell'impianto, quindi applicherà il sigillo di controllo. E' data facoltà al Gestore, al fine uniformare i gruppi di misura con quelli installati sul pubblico acquedotto, di proporre agli utenti la fornitura dei contatori, a prezzo agevolato concordato con l'Autorità.
3. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, disposto in corrispondenza della tubazione d'uscita del punto di prelievo stesso, a monte di qualsiasi derivazione, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

4. Il Gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
5. Prima dell'attivazione degli emungimenti, gli interessati dovranno comunicare al Gestore, tramite modulistica da questi predisposta, le seguenti informazioni:
 - generalità di proprietario ed utilizzatore dell'impianto di emungimento;
 - la marca ed il tipo di contatore installato,
 - il numero di matricola ed il numero completo di cifre,
 - tipologia utilizzo.
6. La sostituzione, manutenzione e/o riparazione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo e procedere alle suddette operazioni. A sostituzione, manutenzione e/o riparazione avvenuta il personale del Gestore provvederà alla riapposizione del sigillo di controllo.
7. Tutti gli approvvigionamenti idrici autonomi a qualunque uso adibiti, debbono essere denunciati alla Regione ed alla Provincia ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 12.07.1993, n. 275 e dell'art. 2 della L. 17.08.1999, n. 290.
8. Le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenute esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici della Regione Emilia Romagna – Servizi Tecnici di Bacino, delle Province, dei Consorzi e dei Comuni.
9. Quest'ultima disposizione non si applica agli insediamenti con scarichi in fognatura classificati come industriali.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 78 D.lgs. 152/2006 e alla Tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del medesimo D.lgs. e, a tale fine, può essere imposta l'installazione di misuratori di portata e di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, nonché per l'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose dagli scarichi.

Art. 13 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

1. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tab. 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 14 - Scarichi tassativamente vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi artt. 23, 24, 25, 26 e 27 è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.
2. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario o risultino non compatibili con il sistema di trattamento acque reflue primario o secondario;
 - b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - g) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - h) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
 - i) oli esausti minerali e vegetali;
 - j) sangue di macellazione;
 - k) siero, latticello e salamoie;
 - l) bagni esausti di decapaggio, defosfatazione e di ogni altro trattamento superficiale dei metalli;

- m) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, feccia e vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva ecc.) anche se triturati.
3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo Titolo 7°.

Art. 15 - Dissipatori domestici

1. In relazione a quanto disposto dall'art.107 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs.4 del 16 gennaio 2008, è vietato lo sversamento in fognatura dei rifiuti, anche se triturati.

Art. 16 - Impianti di pretrattamento

1. Il Gestore può prescrivere, in conformità della disciplina Regionale ed ai sensi dell'art. 107 D.lgs. 152/2006, agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue.
2. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Gestore.
3. Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata al Gestore, telefonicamente o con mezzi equipollenti. La disattivazione per lavori di manutenzione, deve essere concordata preventivamente con il Gestore cui va comunicata la data relativa con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

Art. 17 - Sversamenti accidentali

1. Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Gestore, prima telefonica e quindi scritta, nel caso di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente art. 14, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in rete fognaria.
2. Scopo di tale comunicazione consiste nel rendere possibile la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale, atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
3. Il titolare dello scarico è pertanto tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici del Gestore.

Titolo 3° - Disciplina degli scarichi

Capo I - Procedure di realizzazione/attivazione degli scarichi in rete fognaria

Art. 18 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente regolamento di seguito specificate, con costi a loro carico.
2. Per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza non superiore a 100 metri dal limite della proprietà privata (intesa come distanza dalle aree di pertinenza cortilizie e con esclusione delle aree coltivate), qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. Tale distanza è aumentata in ragione di 50 metri in più per ogni unità abitativa presente, ulteriore rispetto alla prima, o per ogni 5 abitanti equivalenti, ulteriori rispetto ai primi 5, in caso di scarichi di acque reflue industriali od assimilate alle domestiche, sino ad un limite complessivo massimo di 300 m.
3. L'obbligo di allacciamento vige fino al dislivello massimo di 5 metri tra il piano della strada su cui corre la fognatura ed il piano del terreno all'interno della proprietà privata.
4. Su richiesta del titolare dello scarico potrà essere concessa deroga all'obbligo di allaccio di cui sopra, previo accordo tra Autorità e Gestore, da parte del Comune interessato, sulla base della verifica delle effettive caratteristiche quali-quantitative dello scarico e delle caratteristiche del sistema di raccolta e smaltimento esistente, o nei casi in cui l'allaccio risulti ostacolato da impedimenti non rimuovibili, quali, a titolo di esempio, interferenze con opere pubbliche, servitù od ostacoli fisici.

5. Il Gestore comunica ai titolari degli insediamenti interessati da interventi di estensione della rete fognaria l'obbligo di allacciamento previsto, con le modalità e i tempi di esecuzione fatta salva la possibilità da parte degli interessati di richiedere una deroga secondo quanto indicato al comma precedente.
6. Con la realizzazione di estendimenti e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario separato, i Comuni provvedono, con idoneo provvedimento, ad imporre l'obbligo di allacciamento, fatta salva la possibilità da parte degli interessati di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto e/o di mostrare l'impossibilità tecnica per la realizzazione delle opere sopra descritte.
7. I proprietari degli immobili interessati dall'entrata in funzione del sistema fognario di cui ai commi precedenti, dovranno provvedere, entro il termine che l'Amministrazione Comunale stabilirà, all'allacciamento alla fognatura pubblica e, ove presente una rete separata, alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere.
8. Il provvedimento di cui sopra può anche essere volto allo scopo di:
 - a) fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento (completa degli elaborati grafici atti a rappresentare lo stato di fatto e quello di progetto, firmati e/o asseverati da tecnico abilitato) ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;
 - b) eliminare pozzi neri o fosse settiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini;
 - c) imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature interne alle proprietà igienicamente o funzionalmente non idonee;
 - d) disporre l'esecuzione d'ufficio, con oneri a carico degli obbligati, delle opere di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e non realizzate nei termini prescritti.

Art. 19 – Autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria pubblica

1. L'allaccio in pubblica fognatura è soggetto all'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio. Detta autorizzazione è separata e distinta dall'autorizzazione allo scarico di reflui, quando questa sia prevista dalla legge.
2. L'istanza è presentata dal richiedente, persona fisica o giuridica, al Comune, che ne trasmette copia al Gestore della rete fognaria affinché questi esprima parere motivato, corredato da eventuali prescrizioni; il parere ha carattere obbligatorio e vincolante.
3. Qualora il titolare dello scarico richieda al Gestore di realizzare direttamente l'allaccio, questi acquisirà i pareri e le autorizzazioni necessari alla realizzazione delle opere ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione. Detto allaccio verrà classificato come rete pubblica fino al limite di proprietà privata del richiedente, così come definita dall'art. 18 comma 2, e pertanto dovranno essere trasferite ai Comuni territorialmente competenti eventuali servitù attivate per la realizzazione dell'allaccio.
4. Al fine della tutela del demanio pubblico, il Comune territorialmente competente, valutate le circostanze, potrà imporre che sia il Gestore a provvedere all'esecuzione degli interventi in sede stradale relativi ad allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori saranno a carico del titolare dello scarico.
5. Sono comunque fatti salvi gli obblighi definiti al successivo Titolo 4° per quanto attiene le modalità di allacciamento alla fognatura.

Art. 20 – Autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica

1. Ogni Comune dell'Ambito Territoriale Ottimale è, per legge, territorialmente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e all'adozione dei provvedimenti connessi.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi, nel rispetto del presente regolamento e purché osservino le prescrizioni del Gestore: per tali scarichi occorrerà inoltrare al Comune la sola richiesta di autorizzazione all'allaccio.
3. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e gli scarichi di acque reflue domestiche di classi B e C sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, su istanza della persona fisica o giuridica interessata, corredata dalle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico da autorizzare. L'autorizzazione allo scarico si conforma al parere obbligatorio del Gestore.
4. In caso di rilascio di autorizzazione allo scarico di reflui industriali contenenti sostanze pericolose e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione e/o da ARPA quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose, il Comune, prima di trasmettere gli atti al Gestore, provvederà ad acquisire il parere di classificazione dello scarico di ARPA.
5. Gli scarichi di sostanze pericolose sono autorizzati distintamente rispetto agli altri ed i relativi provvedimenti autorizzativi sono individuati, in accordo con ARPA, in modo da poter redigere il corrispondente elenco ed organizzare l'archivio informativo.

6. Le variazioni quali/quantitative sostanziali degli scarichi già autorizzati, domestici di classi B e C ed industriali, sono previamente autorizzate con le stesse procedure del rilascio.
7. I limiti quali-quantitativi sono stabiliti secondo quanto disposto nei successivi artt. 23, 24, 25, 26 e 27. Fermo restando il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, è fatta salva la facoltà di prevedere deroghe o limiti più restrittivi rispetto a quelli tabellari di legge, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale, nonché in relazione alla presenza, nel singolo scarico, di elementi che possano in qualche modo compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale.
8. Qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze potenzialmente dannose per le strutture fognarie, per l'impianto di depurazione o per gli operatori, il parere di cui al comma 3 può prescrivere il rispetto di limiti riferiti a parametri non contemplati dal D.lgs. 152/2006, con riserva di verifica periodica da parte del Gestore.
9. La durata delle autorizzazioni ed i termini di presentazione della richiesta di rinnovo sono stabiliti dalla legge. Qualora nulla sia variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato, l'istanza di rinnovo al Comune, corredata da idonea autocertificazione, potrà rimandare alla documentazione già prodotta ed in possesso dei soggetti competenti.
10. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla data di scadenza.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

Art. 21 - Modificazioni del titolare, dell'insediamento o delle caratteristiche dello scarico

1. La successione nella proprietà dell'impresa, a situazione dello scarico invariata, determina la successione nella titolarità dell'autorizzazione con obbligo di comunicazione del trapasso di proprietà al Comune entro 60 gg, il quale provvederà a darne tempestiva comunicazione al Gestore; tale comunicazione costituisce voltura con identificazione del nuovo titolare dello scarico responsabile.
2. Nelle domande di voltura del precedente comma il nuovo titolare dell'attività dovrà altresì specificare di non aver apportato alcuna modificazione agli scarichi autorizzati nonché fornire idonea documentazione comprovante la variazione della titolarità.
3. I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue in fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, che comportino variazioni qualitative o quantitative dello scarico, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente.

Art. 22 - Linee guida e specifiche tecniche

Linee di indirizzo e guida, esplicative di quanto contenuto nei precedenti articoli e specifiche tecniche riferibili all'esecuzione in via prettamente tecnica del presente regolamento, sono approvate ed aggiornate con provvedimento del Comitato Esecutivo dell'Autorità su proposta tecnicamente motivata dal Direttore. Esse accompagnano il presente regolamento, non hanno natura regolamentare aggiuntiva e nemmeno possono essere in contrasto con il medesimo; la loro adozione ed aggiornamento sono comunicate ai Comuni, ai Gestori e ad ARPA.

Capo II - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria

Art. 23 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria depurata che recapita in corpi d'acqua superficiali

1. Il recapito nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento e munite di impianto di depurazione terminale è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.
 - a) Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe A, sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento. Nel caso che essi provengano anche da cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, ecc.) dovranno essere sottoposti, prima della immissione in rete fognaria, a trattamento di separazione dei grassi. Il Gestore potrà altresì prescrivere l'adozione di decantatori dei reflui (vasche tipo Imhoff) od altri dispositivi nel caso in cui il sistema fognario locale oggetto degli scarichi, non presenti caratteristiche fisiche tali da supportare un buon deflusso dei reflui. I decantatori dovranno generalmente essere ubicati all'interno delle proprietà private.

- b) Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe B sono ammessi salvo il rispetto delle prescrizioni e degli eventuali limiti di accettabilità che verranno individuati dal Gestore in base alla natura della attività svolta e dell'impianto terminale.
- c) Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe C devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. 1 D.G.R. n. 1053/2003 sin dalla data di attivazione. Tali scarichi sono ammessi fatta salva la capacità di ricezione e trattamento dell'impianto.

Art. 24 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione

1. Il recapito nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento sprovviste di impianto di depurazione terminale, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.
2. I titolari degli insediamenti nuovi od esistenti che intendono allacciare acque reflue domestiche della classe A, devono provvedere, sin dal momento di attivazione dello scarico, alla installazione di un sistema di trattamento, tra quelli indicati per potenzialità e tipologia di scarico nella Tabella A della D.G.R. n. 1053/2003, che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche delle classi B e C devono essere conformi sin dal momento dell'attivazione dello scarico ai limiti di cui agli artt. 4.1.3 e 4.1.4 della D.G.R. n. 1053/2003 fermi restando eventuali altri limiti da applicarsi sulla medesima rete per scarichi di origine diversa.

Capo III - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali

Art. 25 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato di trattamento almeno secondario - che recapita in corpi d'acqua superficiali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie munite di impianto di depurazione terminale dotato di trattamento almeno secondario dovranno rispettare, nel punto indicato nell'autorizzazione, i valori limite di emissione autorizzati, in relazione alle caratteristiche tecniche delle fognature ed al grado di funzionamento ed al livello di capacità residua dell'impianto di depurazione terminale.
2. Limiti di accettabilità degli scarichi più elevati rispetto a quelli di cui alla tab. 3 del D.lgs. 152/2006 potranno essere accettati qualora siano verificate particolari condizioni, nei tempi e nelle modalità di scarico, tali comunque da consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento ed abbattimento a valle dello scarico in fognatura e da non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale.
3. Ai fini della salvaguardia di produzioni tipiche di eccellenza agroalimentare, ove siano verificate particolari condizioni nei tempi e nelle modalità di scarico tali da:
 - consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento a valle dello scarico in fognatura;
 - non pregiudicare la capacità del depuratore pubblico a cui viene convogliato lo scarico;
 - non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale;

potranno essere autorizzati dall'autorità competente, previo parere del Gestore titolare dell'autorizzazione dell'impianto a cui vengono convogliati, scarichi di reflui da insediamenti industriali e/o commerciali in deroga ai limiti della citata Tabella 3.

Art. 26 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato del solo trattamento primario - che recapita in corpi d'acqua superficiali

Gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie munite di impianto di depurazione terminale dotato del solo trattamento primario dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai valori limite di emissione imposti, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

**Art. 27 - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria
sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali**

1. Gli insediamenti nuovi ed esistenti che recapitano scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento e sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D.lgs. 152/2006 relativi allo scarico in acqua superficiale.
2. E' fatta salva la possibilità di imporre limiti di accettabilità e prescrizioni più restrittivi, in relazione a motivate situazioni locali e specificatamente in funzione:
 - dell'effetto cumulativo quali-quantitativo degli scarichi nella rete fognaria ;
 - delle conseguenze arrecate al ricettore dello scarico della rete fognaria (suolo, sottosuolo, acque superficiali);
 - degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso, posti per il corpo idrico recettore dello scarico della rete fognaria, ai sensi del D.lgs. 152/2006;
 - del mancato adeguamento della qualità dello scarico delle fognature ai limiti qualitativi di cui alla normativa vigente.

Art. 28 - Accertamenti e controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 3, tecnici qualificati del Gestore sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dal Gestore medesimo.
2. Ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e della convenzione di gestione, detto personale provvede al controllo degli scarichi industriali ed assimilabili ai domestici di classe B, C allacciati alla rete fognaria sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi e per il compimento di accertamenti in materia tariffaria.
3. Eventuali controlli da parte del Gestore finalizzati alla verifica dei limiti autorizzativi degli scarichi, dovranno derivare da specifici protocolli sviluppati di concerto con ARPA ed i Comuni interessati.
4. Quali tecnici aziendali addetti ai controlli, essi sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme, delle prescrizioni autorizzative e del presente regolamento.
5. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi del precedente art. 12, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo significativo ai fini tariffari secondo le disposizioni del Titolo 6° del presente regolamento.
6. Le operazioni di prelievo ed analisi del campione devono avvenire secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.1480/2010.
7. Durante le descritte operazioni di controllo viene, inoltre, assunta ogni informazione relativa alla avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo può consistere in un campione anche non sigillato.
8. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.
9. Fermo restando il contenuto delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, rilasciate dalla Provincia ai sensi della normativa vigente, il Gestore - qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla prescrizioni autorizzative agli effluenti delle reti fognarie, a seguito di eventi eccezionali - ha facoltà di richiedere ad ARPA la collaborazione per l'individuazione delle cause di quanto rilevato.
10. Al fine di agevolare le attività di controllo previste al comma 1 art.128 D.lgs. 152/2006 ed in particolare il controllo da parte di ARPA degli scarichi di sostanze pericolose, previsto dalla D.G.R. n. 1053/2003, ogni rilevazione relativa ad attivazione, disattivazione o modifica sostanziale degli scarichi di tale tipologia viene tempestivamente comunicata ad ARPA, alla Provincia ed al Comune competente.
11. Gli esiti dei controlli sono trasmessi al Comune ai fini della predisposizione dei Programmi Annuali di controllo e vigilanza degli scarichi.

Art. 29 - Strumenti di misura e di controllo sugli scarichi industriali

1. Tutte le linee fognarie private riferibili univocamente ad un unico scarico di tipo industriale, dovranno essere dotate di un unico ed idoneo pozzetto di campionamento posizionato al limite di proprietà, che permetta l'accesso diretto dall'esterno della stessa.
2. Il Gestore può prescrivere idonei strumenti misuratori dei volumi e strumenti di campionamento automatici per la verifica qualitativa dei reflui immessi in fognatura attraverso gli scarichi industriali ove i soggetti interessati non provvedessero autonomamente. In ogni caso gli strumenti installati dovranno garantire continuità di funzionamento e correttezza di misura, conformemente alle prescrizioni autorizzative ed al regolamento di fornitura del servizio di fognatura e depurazione.
3. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A e alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza D.lgs. 152/2006, ai sensi degli artt. 125 e 131 del D.lgs. 152/2006, potrà essere prescritta l'installazione di adeguati strumenti di misura e controllo in automatico. Nell'autorizzazione allo scarico saranno prescritte le modalità di gestione degli strumenti e della conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione delle autorità competenti al controllo per un periodo non inferiore a tre anni. Le spese relative, comprese quelle di manutenzione e gestione di tali strumenti, sono a carico del titolare dello scarico.

Titolo 4°- Modalità tecniche di allacciamento e gestione di reti ed impianti

Art. 30 - Generalità

Nell'ambito di competenza del Gestore il presente titolo regola le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i richiedenti l'allacciamento ad un collettore gestito dal Gestore, ed in particolare nei seguenti casi:

- allacciamenti di utenze alla rete fognaria che diano origine a scarico sia di acque domestiche che di acque industriali;
- estendimenti e ristrutturazioni della rete fognaria siano essi realizzati da Comuni che da privati.

Art. 31 - Allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e industriali ad un reticolo fognario gestito dal Gestore del SII

1. Per gli allacciamenti di scarichi di acque reflue domestiche o industriali ad un reticolo fognario gestito dal Gestore, il soggetto interessato deve munirsi della relativa autorizzazione, concessa dal Comune competente previo rilascio di parere da parte del Gestore, così come previsto al precedente art. 19.
2. L'allacciamento può essere eseguito solo a seguito del rilascio delle necessarie autorizzazioni (al solo allaccio nel caso di domestici di classe A o contestualmente all'autorizzazione allo scarico con eventuali prescrizioni per le rimanenti tipologie di scarichi) da parte del Comune e può essere vincolato alla realizzazione di eventuali opere di adeguamento che, a seguito dell'allacciamento richiesto, si rendano necessarie sull'impianto di trattamento terminale o sulla rete fognaria esistente.
3. Le opere in proprietà privata sono realizzate a cura e spese della parte interessata, la quale resta unica responsabile nei confronti del Gestore e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose durante l'esecuzione dei lavori. Tutti gli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura devono essere realizzati in modo tale da consentire eventuali controlli. Le immissioni nelle canalizzazioni stradali devono avvenire in corrispondenza degli imbrocchi predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica e le tubazioni private non dovranno eccedere le dimensioni degli imbrocchi medesimi.
4. I lavori devono essere eseguiti secondo le modalità tecniche redatte e periodicamente aggiornate dal Gestore, nonché secondo le prescrizioni specifiche dello stesso, che i richiedenti si impegnano a rispettare nel momento in cui presentano domanda di allacciamento e che ricevono unitamente all'autorizzazione.
5. Il richiedente è responsabile dell'esecuzione dei lavori, sollevando il Gestore da ogni richiesta di risarcimento per danni provocati a persone o a cose, direttamente od indirettamente riconducibili ai lavori suddetti.
6. Il Gestore controlla l'osservanza delle prescrizioni emesse, ferme restando le responsabilità di progettista, direttore lavori ed impresa esecutrice.
7. Ad avvenuto allacciamento il titolare deve trasmettere al Comune e al Gestore una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico abilitato alla Direzione Lavori, di "conformità ai requisiti richiesti". Il Gestore, a seguito del sopralluogo tecnico effettuato durante l'allacciamento provvede a trasmettere al Comune di competenza e al titolare dell'opera in questione, il certificato di regolare esecuzione, costituente documento necessario per il rilascio, da parte del Comune, del certificato di abitabilità dell'edificio.

8. Qualora l'allaccio o parte di esso avvenga su suolo pubblico rimarranno a carico del titolare dello stesso tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sede stradale o di suolo pubblico o privato, i provvedimenti relativi alla salvaguardia del servizio fognario e degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico. Qualora il Gestore sia incaricato di eseguire l'allaccio da parte dell'utente o qualora il Comune imponga (art. 19, comma 4) che sia questi a provvedere all'esecuzione delle opere, tali adempimenti saranno a suo carico.
9. Di norma nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica (edificio, cortili, strade private, ecc.) dovrà avere la bocca di scarico ad un livello inferiore al piano strada. Qualora il soggetto interessato ne faccia richiesta in sede di domanda di concessione edilizia il Comune di competenza potrà autorizzare l'uso di scarichi anche a quote inferiori al piano strada purché siano installati idonei sistemi antirigurgito atti ad evitare rigurgiti nei locali. Gli scarichi che presentano punti della rete idraulica privata interna ad un livello inferiore alla quota di allaccio alla rete fognaria pubblica sono tenuti a dotarsi anch'essi di sistemi antirigurgito. Degli eventuali danni a terzi derivanti da rigurgiti, stillicidi o altre risponderanno esclusivamente i titolari delle proprietà da cui ha origine il fatto.
10. In ogni caso, a cura di ogni proprietario, dovrà essere garantita la sicurezza da ogni possibile invasione della proprietà da parte di acque fognarie e/o dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale.

Art. 32 - Estendimenti e ristrutturazioni della rete fognaria di un reticolo fognario gestito dal Gestore del SII realizzati da Comuni o da privati

1. Ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. 152/2006, gli Enti Locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie all'adeguamento del Servizio Idrico Integrato in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate.
2. In tali casi i lavori di estendimento e/o ristrutturazione di reti ed impianti fognari sono progettati, realizzati e successivamente collaudati secondo i criteri redatti, e periodicamente aggiornati, dal Gestore. Gli atti di approvazione di strumenti urbanistici attuativi che contemplino interventi di cui sopra sono subordinati all'acquisizione del parere favorevole del Gestore in ordine alle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti connessi.
3. Per gli allacciamenti di fognature nuove od esistenti a gestione comunale o privata ad un collettore in gestione al Gestore o, comunque, ad un reticolo fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dallo stesso, il Comune trasmetterà al Gestore stesso la richiesta di parere, corredata dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie, firmate e/o asseverate da tecnico abilitato. L'allacciamento potrà essere realizzato solo dopo il rilascio del parere vincolante del Gestore rispettando le modalità e le prescrizioni in esso contenute.
4. Il Gestore potrà, in sede di costruzione, effettuare verifiche e collaudi parziali per verificare la corrispondenza dell'opera al progetto. Di dette verifiche e collaudi il Gestore rilascerà un certificato parziale o definitivo dell'opera che verrà trasmesso al Comune.
5. Gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui sopra, inclusi gli oneri di collaudo, sono a carico del Soggetto attuatore.
6. Per tutte le nuove reti e/o impianti è fatto obbligo ai soggetti attuatori di presentare, a conclusione dei lavori, la documentazione tecnica "come costruito" controfirmata dal Direttore dei Lavori. La produzione della documentazione "come costruito" costituisce condizione indispensabile per i successivi collaudi funzionali ed accertamento della rete a cura del Gestore e consiste in elaborati tecnici redatti secondo le specifiche tecniche determinate dal Gestore. Per quanto riguarda le fognature realizzate direttamente dall'Amministrazione o dal Gestore, la produzione della documentazione "come costruito" deve essere prevista nel progetto delle opere come voce di elenco prezzi con le relative specifiche. La documentazione "come costruito" relativa a sfioratori e/o prese di magra deve contenere i disegni e rilievi quotati necessari a definire il nodo idraulico e una relazione tecnica di verifica di funzionamento (portata di inizio sfioro, portata massima scaricata, bacino drenante del reticolo fognario servito dello scaricatore, recapito, ecc.) con le valutazioni sull'effettiva capacità del sistema, ramo di fognatura – scaricatore, di contenere tutte le portate di tempo asciutto e quelle meteoriche per almeno tre volte la portata nera media del bacino scolante.
7. In esito a positivo collaudo tecnico e funzionale ed alla cessione al Comune, in caso di realizzazione su aree di proprietà privata, anche nelle more della predisposizione del necessario collaudo amministrativo, le opere realizzate verranno affidate al Gestore, che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio, con apposito atto stipulato tra l'Autorità ed il Gestore, ai sensi dell'art. 16 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico integrato.
8. Gli eventuali allacci effettuati, privi degli assenti di cui ai commi precedenti, comportano la responsabilità diretta ed esclusiva del Comune responsabile in ordine alle conseguenze, civili, amministrative e penali, che possono ripercuotersi sul reticolo fognario preesistente e sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in violazione delle norme a tutela dell'ambiente.

Art. 33- Manutenzioni straordinarie. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

1. Le autorizzazioni comunali, a tipologia quali-quantitativa degli scarichi invariata, per lavori di manutenzione straordinaria di opere fognarie private a servizio di fabbricati esistenti ed allacciate a pubblica fognatura, sono rilasciate previa acquisizione del parere del Gestore che conterrà le prescrizioni del caso, ivi comprese quelle riferite alla verifica, da parte del Gestore, dell'idoneità degli allacci alla pubblica fognatura, il cui esito è rilasciato al Comune e ai privati interessati.
2. I titolari degli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non realizzati dal Gestore rimangono proprietari delle opere di collegamento alla rete fognaria di norma fino al punto di immissione nella fognatura pubblica e sono responsabili, nel tempo, degli oneri di manutenzione e gestione di tali opere.
3. A fronte di richieste di pronto intervento documentate, da parte dei comuni o di privati, ed in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave disagio per la collettività il Gestore garantisce la messa in sicurezza ed il ripristino anche della rete fognaria privata insistente su area pubblica (allacciamento).
4. In tali casi gli allacciamenti privati esistenti su suolo pubblico non realizzati dal Gestore rimangono di competenza del privato fino al momento dell'eventuale rifacimento o riparazione ad opera del Gestore: questi realizza l'intervento a spese del privato e prende in carico l'allacciamento insistente su suolo demaniale, che diviene quindi pubblico.
5. Il Gestore è altresì tenuto alla manutenzione degli allacciamenti dallo stesso realizzati su suolo pubblico ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4.

Art. 34 - Norme per la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

1. La gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane deve essere costantemente improntata al conseguimento della migliore qualità degli effluenti e tale, in ogni caso, da garantire il rispetto dei limiti fissati dalle leggi in vigore e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Gli impianti devono essere sottoposti a periodici controlli per la verifica della loro idoneità tecnologica e potranno essere estesi ai liquami da depurare, ai fanghi di risulta, alle fasi di processo, ecc..
3. Le operazioni di controllo e i relativi risultati così come quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere riportati su apposito registro, numerato, fornito dalla competente autorità.
4. Le annotazioni sul registro stesso dovranno avvenire a cura del titolare dell'impianto di depurazione. Il registro in questione sarà tenuto a disposizione dei soggetti abilitati al controllo a norma del presente regolamento.

Titolo 5°- Conferimento mediante autobotti od altri mezzi mobili agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Art. 35 - Conferimenti ammessi e forme di recapito

1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane possono essere autorizzati, d'intesa con l'Autorità, ai sensi dell'art. 110 D.lgs. 152/2006 e della convenzione che regola i rapporti tra Gestore ed Autorità, a smaltire rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione: i relativi proventi saranno utilizzati dal Gestore per la parziale copertura dei costi del servizio idrico integrato e pertanto lo stesso sarà tenuto ad evidenziarli sul proprio bilancio.
2. Il recapito - a mezzo trasporto con autobotti - di rifiuti di cui al comma 3 art. 110 D.lgs. 152/2006, è consentito, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, esclusivamente presso gli impianti autorizzati. Il conferimento di cui sopra può essere effettuato direttamente dal produttore dei liquami, oppure da ditta terza, previa espressa accettazione delle Condizioni di fornitura del servizio.
3. Presso i suddetti impianti sono inoltre ammessi conferimenti di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali, sempre nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto e limitatamente alle tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione.
4. Il conferimento di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione, che verrà rilasciata, dietro richiesta, dal Gestore al titolare della attività che dà origine al rifiuto. L'autorizzazione conterrà le prescrizioni necessarie, compresi i limiti qualitativi definiti così come indicato al precedente art. 25.
5. Eventuali diverse condizioni di accettabilità, quali ad esempio quelle eventualmente concesse per conferimenti di modesti quantitativi o imposti da ordinanze di smaltimento emesse da autorità competenti, non dovranno comunque compromettere i livelli di efficienza degli impianti.

6. Non è consentito il recapito a mezzo autobotte di acque reflue o altri rifiuti liquidi presso impianti di trattamento delle acque reflue di I livello o in altre parti della rete fognaria.

Art. 36 - Cautele per il carico ed il trasporto

1. Il produttore ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.
2. In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonché il Sindaco quale autorità sanitaria locale.
4. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 37 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico

1. Lo scarico di acque reflue e altri rifiuti liquidi deve essere effettuato nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti ed indicati dal Gestore.
2. Alle ditte convenzionate per conferimenti di rifiuti, saranno comunicate i giorni e gli orari per effettuare i recapiti nei punti attrezzati, alla presenza di personale di sorveglianza. Al momento della stipula della convenzione verrà consegnata alla ditta copia del regolamento di accesso agli impianti con le indicazioni delle norme tecniche ed amministrative che dovranno essere rispettate per lo smaltimento di rifiuti presso gli impianti del Gestore. Tutto il processo di smaltimento rifiuti è governato dalle procedure in vigore.

Art. 38 - Controlli analitici relativi ai conferimenti

1. Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile del Gestore a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del liquame.
2. I controlli saranno volti in particolare a verificare la rispondenza delle caratteristiche di quanto conferito a quanto autorizzato, o convenuto nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
3. Nel caso che i controlli rivelino non corrispondenza fra quanto conferito e quanto autorizzato o convenuto, successivi conferimenti potranno essere vietati e la relativa autorizzazione potrà essere revocata.
4. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di fare sospendere la manovra di scarico qualora ritenga, in qualsiasi momento, che non sussistano in tutto o in parte le caratteristiche originarie del materiale da conferire.
5. Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza.

Titolo 6° - Disposizioni finanziarie

Art. 39 - Tariffa

Per i servizi di fognatura e depurazione è dovuto il pagamento di una tariffa, stabilita alle condizioni di legge e ai sensi della convenzione di esercizio stipulata dal Gestore e dall'Autorità.

Art. 40 - Corrispettivo per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione

Per i conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento, si applica un corrispettivo determinato dall'Autorità, secondo quanto stabilito dalla convenzione di esercizio Autorità - Gestore.

Art. 41 . Determinazione dei volumi scaricati per scarichi di acque reflue domestiche

1. Il volume su cui si applica la tariffa viene determinato, limitatamente alle utenze che danno origine ad acque reflue domestiche:
 - sia per gli utenti del pubblico acquedotto, che per gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse, in misura pari ai consumi d'acqua rilevati sui misuratori del prelievo da parte del Gestore; è facoltà dell'utente fornire autolettura attraverso i canali predisposti dal Gestore a tale scopo.
 - qualora la fornitura di acqua potabile sia organizzata da ente diverso dal Gestore del servizio idrico integrato, ogni utente di detto ente è tenuto al pagamento della tariffa di cui all'art. 39 e deve essere dotato di gruppo di misura come specificato all'art. 12; a tale fine, l'ente, salvi particolari accordi con il Gestore, comunica entro il 31 gennaio la dichiarazione (mediante autocertificazione) del volume complessivo d'acqua consumato nell'anno precedente, suddiviso per i singoli consumi e il dettaglio delle letture; il Gestore fatturerà cumulativamente all'ente l'ammontare della tariffa per fognatura e depurazione, lasciando all'autonoma organizzazione di quest'ultimo il successivo recupero della spesa tra i propri consociati. E' facoltà del Gestore l'effettuazione di verifiche a campione sulle letture trasmesse: è fatto obbligo in tal caso da parte dell'ente rendere disponibili alla lettura i contatori a tal scopo selezionati;
 - per i consumi derivanti da acquedotti privati e ove non sia possibile riferirsi ad utenze organizzate in persona giuridica, per ciascuna di queste, oltre all'installazione del gruppo di misura, ricade l'obbligo della comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei volumi consumati, mediante lettura eseguita in proprio o eventualmente effettuata per verifica da tecnici del Gestore, al fine dell'addebito della tariffa.
2. Fatte salve le sanzioni normativamente previste per l'inottemperanza al pagamento della tariffa per fognatura e depurazione, all'Autorità compete determinare, per ciascuna utenza che rifiuti le comunicazioni in parola, un numero di metri cubi forfettario, aggiornabile periodicamente.
3. In caso di guasto del misuratore obbligatorio di cui all'art. 12, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti, in assenza di dati sarà conteggiato un consumo analogo ad altra utenza per numero di componenti del nucleo familiare.
4. Per i suddetti utenti il Gestore emetterà fattura annuale ad ogni singolo utente.

Art. 42 - Determinazione dei volumi scaricati e della qualità dello scarico di acque reflue industriali

1. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione di cui al presente articolo, la quantità e la qualità degli scarichi sono determinate secondo le modalità previste nella normativa in vigore e/o secondo le condizioni del contratto di fornitura del servizio che dovrà essere sottoscritto successivamente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.
2. La determinazione dei volumi scaricati in pubblica fognatura viene effettuata con procedure diverse, a seconda che sia o meno installato un contatore posto sullo scarico: se installato, il volume è determinato sulla base delle letture di tale strumento effettuate dal personale incaricato dal Gestore e su eventuali autoletture comunicate dalla Ditta stessa entro il 31 gennaio di ogni anno; in assenza del misuratore, la determinazione dei quantitativi scaricati avviene sulla base dei volumi prelevati, facendo riferimento alle letture e ad eventuali autoletture dei contatori posti sulle fonti di prelievo, tenuto conto:
 - delle detrazioni determinate dai volumi rilevati da contatori differenziali;
 - dei volumi non scaricati in pubblica fognatura perché conferiti a ditte specializzate.
3. Tutti coloro che abbiano in esercizio un emungimento per scopo produttivo e/o privato, annesso all'immobile allacciato alla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di dotarlo a proprie spese di un misuratore di portata (contatore) così come specificato nel precedente art. (12).
4. In caso di guasto del misuratore obbligatorio, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, viene conteggiato e addebitato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti, mentre, in assenza di dati viene conteggiato il consumo di altra utenza analoga per dimensione e attività.
5. La qualità delle acque scaricate è determinata dal Gestore esclusivamente sulla base della media dei valori analitici risultanti da prelievi effettuati dal Gestore nel corso dell'anno, tenuto conto della eventuale stagionalità dello scarico, ed eseguiti secondo le modalità di cui al precedente art. 28.
6. E' obbligo del Gestore, al fine di garantire trasparenza e correttezza nella determinazione degli oneri tariffari, l'esecuzione dei prelievi e delle analisi relative a tal fine necessari, fermo restando eventuali diverse condizioni contrattuali condivise con l'utenza di cui al comma 1.
7. Qualora il Gestore sia impossibilitato all'esecuzione dei prelievi e le condizioni di cui sopra le rendessero comunque necessarie, dovrà darne motivazione all'Autorità, pena l'applicazione di sanzioni determinate dal disciplinare di servizio: in tal caso si applicheranno i valori risultanti da prelievi effettuati dal Gestore nell'anno

precedente. In assenza di tali dati storici o per nuove utenze produttive autorizzate in corso d'anno, al fine della determinazione della tariffa, si applicheranno i valori dei limiti autorizzativi.

8. Nel caso in cui sia prescritta l'immissione in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e/o dilavamento di piazzali, i volumi immessi devono essere misurati e sottoposti ad analisi chimico-fisiche, al fine dell'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione degli scarichi industriali, come da normativa in vigore. Qualora, per motivi tecnico-economici documentabili, la misurazione quantitativa di tali scarichi non sia possibile o di difficile attuazione, si potranno quantificare i volumi immessi attraverso la moltiplicazione delle superfici soggette al dilavamento e/o a raccolta di acque di prima pioggia con il dato annuo di piovosità nella provincia, attingibile da enti e/o organismi pubblici quali Regione, Provincia, ARPA, Università ecc..
9. Qualora non vi fosse rappresentatività nella misurazione qualitativa dei suddetti scarichi, si procederà, per convenzione, all'assimilazione degli stessi ai valori massimi di accettabilità in pubblica fognatura, previsti dal presente regolamento.

Art. 43 - Scarichi di acque termali

Gli scarichi di acque termali sono ammessi entro i limiti e condizioni ammessi dagli artt. 102 e 124 del D.lgs. 152/2006, con riserva di integrazione del presente regolamento in attuazione di provvedimenti normativi "de jure condendo".

Titolo 7° - Sistema sanzionatorio

Art. 44 - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative

Fatto salvo quanto ribadito al successivo articolo, il Comune competente per territorio, su segnalazione dell'autorità che ha effettuato il controllo o del Gestore, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 45 - Sanzioni per i titolari di autorizzazione allo scarico in fognatura

1. Fatte salve le sanzioni per chi effettua scarichi senza autorizzazione, l'inosservanza, da parte dei titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura, delle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V – Capo I (Sanzioni amministrative) e Capo II (Sanzioni penali) del D.lgs. 152/2006, ove sono stabiliti la competenza e la giurisdizione per le sanzioni amministrative.
2. Per tutto quanto non previsto dal sistema sanzionatorio stabilito dalle legge statale e regionale, i comuni, quali titolari della funzione autorizzativa degli scarichi in pubblica fognatura, sono facoltizzati al ricorso delle disposizioni contenute nell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2651 del 25/05/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta Consorzio Lagrimone Ambiente per l'agglomerato di LAGRIMONE - MORAGNANO - MADURERA (Cod. APR0006) di Tizzano Val Parma per la fognatura pubblica di TIPO UNITARIA. Rinnovo AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2811 del 25/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 avente come oggetto “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane””;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 569/2019 avente come oggetto “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 avente come oggetto “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-59 del 08/01/2018 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Consorzio Lagrimone Ambiente per il depuratore di Lagrimone – Moragnano di Tizzano Val Parma;

- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP Appennino Parma Est con Provvedimento conclusivo del 11/01/2018 alla Ditta Consorzio Lagrimone Ambiente per il depuratore di Lagrimone – Moragnano di Tizzano Val Parma, comprendente le seguenti matrici ambientali:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,*
- *autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,*

CONSIDERATO ALTRESI'

- la domanda trasmessa dal SUAP Appennino Parma Est con nota prot. n. 5772 del 02/07/2020, acquisita da Arpae al prot. n. PG 95360 del 02/07/2020, presentata dal Consorzio Lagrimone Ambiente, per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'agglomerato di Lagrimone – Moragnano – Madurera;

- la nota di Arpae – SAC di Parma del 22/07/2020 prot PG 105486 con cui si comunica che *"...non si può dare seguito all'istanza di rinnovo di AUA, in quanto, ai sensi del punto 5 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, essendo "opera e impianto di pubblica utilità", la stessa deve pervenire allo scrivente Ufficio direttamente dalla Ditta in oggetto..."*;

VISTA

- la domanda trasmessa dal Consorzio Lagrimone Ambiente, acquisita da Arpae al prot. n. PG 140782 del 01/10/2020 e al prot. PG 148630 del 15/10/2020, nella persona del Sig. Marco Ferrari in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Tizzano Val Parma, piazza Roma n. 1 per l'agglomerato di Lagrimone – Moragnano - Madurera (APR0006), per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che con nota prot. Arpae n. PG 159880 del 05/11/2020 è stato comunicato al Consorzio Lagrimone Ambiente l'avvio del procedimento;

- la documentazione a completamento, pervenuta dal Consorzio Lagrimone Ambiente, a seguito di richieste di proroga, in data 31/05/2021 prot PG 85626 e in data 28/07/2021 prot PG 117959, inviata a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 159880 del 05/11/2020 e prot PG 100301 del 28/06/2021;

- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTA ALTRESI'

- la richiesta di parere e relazione tecnica avanzata da Arpae SAC di Parma con note del 10/08/2021 prot PG 125597 e prot PG 125600;

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con nota prot. n. 56094 del 12/08/2021 (prot. Arpae n. PG 126800 del 12/08/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Palanzano con nota prot. n. 3255 del 16/08/2021 (prot. Arpae n. PG 127863 del 16/08/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso da ATERSIR con nota del 02/09/2021 prot. n. 8126, acquisito al prot. Arpae n. PG 136121 del 02/09/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- la relazione tecnica favorevole per quanto di competenza da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. n. PG 147900 del 27/09/2021, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere espresso per quanto di competenza dal Comune di Tizzano Val Parma con nota prot. n. 7125 del 09/11/2021 (prot. Arpae n. PG 173087 del 10/11/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATI ALTRESI'

- la richiesta di integrazioni avanzata per quanto di competenza dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota prot. n. 35381 del 29/06/2021, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;
- la conseguente richiesta di integrazioni avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 16/11/2021 prot. n. PG 175899;
- la comunicazione pervenuta da parte di Consorzio Lagrimone Ambiente in data 24/03/2022 prot. n. PG 49036 in cui si legge *"...La presente attiene a quanto richiesto dall'Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Parma con nota del 29/06/2021 prot. n. 35381...La valutazione dei tempi necessari per la raccolta...per espletare le valutazioni di carattere idraulico richieste è stato indicato in cinque mesi. Pertanto, secondo quanto sopra esposto si richiede con la presente la applicazione del punto 5 della DR E-R 2153/2021 relativamente alla conclusione del procedimento per il rilascio dell'AUA in corso..."*;
- il punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 con cui si delibera *"di stabilire che per le infrastrutture fognario/depurative afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, ancorché già realizzate alla data di pubblicazione del presente atto, essendo queste funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, laddove in fase di autorizzazione delle stesse risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto, ARPAE potrà comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente"*;

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che l'agglomerato "Lagrimone – Moragnano - Madurera" (Cod. APR0006) risulta ricompreso nella Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 avente come oggetto "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti", che ne indica la consistenza pari a 3.894 A.E. nominali;
- la nota di Arpae Direzione Tecnica con cui si invia il Database e la Cartografia degli agglomerati e impianti di depurazione presenti nella DGR 2153/2021, pervenuta in data 27/01/2022 prot PG

12876;

- che nel parere di ATERSIR del 02/09/2021 e sopra richiamato si legge che “...*si ritiene possibile, per quanto di competenza, un ulteriore rinnovo dell’AUA di altri anni 3, tempo entro il quale si completerà verosimilmente il percorso individuato...*”;
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall’AUSL;
- che sono dichiarati presenti scarichi di acque reflue industriali in fognatura dalla documentazione depositata agli atti;
- che l’impianto rientra nel “Protocollo d’Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane” (di cui Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-9 del 31/01/2019), tra gli impianti di potenzialità superiore a 2.000 A.E.;
- che nel corso dell’istruttoria di AUA in oggetto, la Ditta ha dichiarato che “...*a conferma di quanto selezionato nella “scheda tecnica relativa all’impianto di trattamento” in merito all’intenzione di non voler proseguire nella gestione dei CER “Trattamento Bottini”...trattamenti rifiuti serviti: 0 (rinuncia)...*”;
- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 152/06 e smi e specificato in particolare nella Delibera di G.R. 1053/2003, nella Delibera di G.R. 201/2016 e nelle circolari regionali applicative;
- la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2021-5090 del 12/10/2021 avente come oggetto “D. Lgs. 152/06 Parte Terza – Modifica prescrizione per le autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane”;
- che dall’analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale “Approfondimento in materia di tutela delle Acque”) della Provincia di Parma l’area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come “vulnerabili”;
- che l’impianto di depurazione per l’agglomerato sopra richiamato è ubicato nel Comune di Palanzano;
- che il Consorzio Lagrimone Ambiente ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato dell’agglomerato di “Lagrimone – Moragnano - Madurera” in Comune di Tizzano Val Parma;
- che il Comune di Tizzano Val Parma rimane proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

EVIDENZIATO INFINE

che il Consorzio Lagrimone Ambiente nella documentazione d'istanza pervenuta e sopra richiamata ha dichiarato "...In allegato si presentano 2 marche da bollo da € 16,00...";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI RINNOVARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-59 del 08/01/2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Appennino Parma Est con Provvedimento conclusivo del 11/01/2018, a favore del Consorzio Lagrimone Ambiente con gestore e legale rappresentante il Sig. Marco Ferrari, con sede legale in Tizzano Val Parma, piazza Roma n. 1 per l'agglomerato di Lagrimone – Moragnano - Madurera (Cod. APR0006), relativo all'esercizio dell'attività di "gestione reti fognarie", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.39 dell'Allegato IV alla DGR 2236/2009 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, come di seguito individuati:

- denominazione fognatura: rete fognaria comunale di Lagrimone – Moragnano – Madurera;
- Corpo idrico recettore: fosso Albonino indi nel Torrente Bardea;
- Bacino: Enza;
- Tipo di Fognatura: unitaria;
- Impianto di trattamento: depuratore biologico a fanghi attivi ad aerazione prolungata costituito da: grigliatura fine, dissabbiatore, denitrificazione, defosfatazione, ossidazione e sedimentazione;
- Potenzialità impianto: 6.000 A.E.;
- *Abitanti Equivalenti trattati dal depuratore: 3894 AE così suddivisi: 807 A.E. civili + 3087 A.E. produttivi (così come individuati dalla nota di Arpae Direzione Tecnica del 27/01/2022 sopra richiamata)*
- *Abitanti Equivalenti serviti da rete fognaria: 3894 AE così suddivisi: 807 A.E. civili + 3087 A.E. produttivi (così come individuati dalla nota di Arpae Direzione Tecnica del 27/01/2022 sopra richiamata)*
- Volume scaricato: 13.505 mc/anno;
- Portata max allo scarico: 0,167 mc/s;

nonché dei seguenti scaricatori, così identificati come da documentazione presentata da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato:

Denominazione fognatura: Sf1 Scaricatore di piena in rete per alleggerimento rete;

Ubicazione: Lagrimone;

Corpo idrico ricettore: fosso Albonino;

Bacino: Enza;

Portata massima di tempo secco della rete fognaria: 0,0104 mc/s;

Portata massima non sfiorata: 0,032 mc/s;

Portata nera media della rete fognaria: 0,0047 mc/s;

Rapporto di diluizione: 0,34

Presenza vasca di prima pioggia: Sì, da 120 mc;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG 147900 del 27/09/2021, nel

parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 12/08/2021 prot. 56094, nel parere di ATERSIR del 02/09/2021 prot. n. 8126 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

1) In applicazione del punto 5 della DGR 2153/2021, così come richiesto dal Consorzio Lagrimone Ambiente con nota del 24/03/2022, entro 5 mesi dal ricevimento della presente, dovrà essere inviata ad Arpae SAC di Parma e all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la documentazione integrativa richiesta e indicata nel parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 29/06/2021 prot n. 35381; conseguentemente, nei successivi 60 giorni, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dovrà fornire il suo parere di competenza, così come previsto dalla normativa vigente.

2) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 1 e dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Terza, per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente autorizzazione limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al Titolare dello scarico destinatario del presente provvedimento.

3) Il numero, la frequenza degli autocontrolli e le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 del D.Lgs.152/06 Parte Terza e s.m.i. In particolare andranno rispettati i disposti del "Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" sopra richiamato.

4) L'impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione del refluo in uscita, che preferibilmente non impieghi il cloro gassoso o l'ipoclorito come agenti disinfettanti, da utilizzarsi in situazioni di emergenza sanitaria secondo le indicazioni delle autorità competenti: si dovrà assicurare il limite batteriologico da rispettare sarà: Escherichia Coli ≤ 5000 UFC / 100ml.

5) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

6) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;

7) Gli scolmatori di piena e/o di emergenza si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza, conformemente alla documentazione tecnica presentata nell'istanza in oggetto da parte del Consorzio Lagrimone Ambiente, e nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 4 alle Norme del PTCP della Provincia di Parma – Variante approvata con Del. di C.P. n. 118 del 22.12.2008 e di quanto disposto dalla D.G.R. 286/2005;

8) *Considerata la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2021-5090 del 12/10/2021 sopra richiamata, la seconda parte del punto 4) da "...dovrà essere redatta una relazione annuale..." fino a "...inviata annualmente ad Arpae..." delle prescrizioni indicate nella relazione tecnica Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG 147900 del 27/09/2021 è così riformulata:* dovrà essere tenuto presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo, un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) sul quale annotare, in modo chiaro e dettagliato, tutte le operazioni effettuate di gestione, monitoraggio e manutenzione (ordinaria, periodica e/o straordinaria) sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento. Inoltre il predetto registro dovrà contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

9) E' fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto della presente autorizzazione senza aver prima dato adeguata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

10) Per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

11) L'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento comunale di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e smi;

12) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e smi.

13) Il Titolare dell'AUA dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo ricevente dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento.

14) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi.

15) E' esclusa la facoltà di ritiro e trattamento reflui e/o rifiuti vari ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/06 smi;

16) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) e/o all'impianto di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

17) Nel punto terminale di scarico, dovrà essere mantenuto un apposito misuratore di portata, così come già prescritto con la precedente autorizzazione allo scarico.

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. Resta fermo quanto disposto all'art. 272 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Palanzano prot. n. 3255 del 16/08/2021 e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 12/08/2021 prot. 56094 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI STABILISCE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico e emissioni in atmosfera;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;


- il presente atto ha validità di 3 anni, così come individuato dal parere di ATERSIR del 02/09/2021 e sopra richiamato. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi;
- il presente atto è trasmesso al Consorzio Lagrimone Ambiente nonché al Comune di Tizzano Val Parma, Comune di Palanzano, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, ATERSIR e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e smi;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prender visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sito in P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2020-25849

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

prot PG 126800
del 12/08/21

prot 56094
del 12/08/21

Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Sezione
Provinciale Di Parma - Staff
Amministrazione E Comunicazione
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 125597/2021 del 10/08/2021 alle ore 14:27) Domanda rinnovo AUA
Consorzio Lagrimone Ambiente x agglomerato di LAGRIMONE

Vista la domanda di parere inoltrata a questa AUSL in data 10.08.2021 ns. prot. 55642 relativa al rinnovo senza modifiche dell'A.U.A. dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane "Lagrimone" sito in Strada di Antria, 8 Comune di Palanzano, esaminata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che:

l'impianto, della potenzialità di 6000 AE, consiste in trattamento biologico a fanghi attivi ad aerazione prolungata ed è stato progettato per trattare sia scarichi di origine civile che scarichi derivanti da attività di lavorazione dei prosciutti provenienti dalle frazioni di Lagrimone e Moragnano, inoltre il dimensionamento del depuratore e l'attuale capacità operativa consentono l'accettazione di fanghi detti primari provenienti da unità di trattamento primario (impianti tipo Imhoff, sezioni di dissabbiatura, sezioni di grigliatura) e di ricevere modeste quantità di fanghi di supero ancora in fase attiva provenienti da altri impianti di depurazione ubicati in zone limitrofe,

lo scarico dell'acqua depurata avviene nel Fosso Albonino indi nel Torrente Bardea bacino del Torrente Enza;

preso atto di quanto dichiarato nella Relazione di monitoraggio acustico da Tecnico competente in merito alla compatibilità acustica dell'impianto in questione,

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico-sanitario favorevole all'istanza in oggetto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:

Lucia Reverberi


Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.292393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



COMUNE DI PALANZANO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 43025 PALANZANO - tel.(0521) 891321 - 891322 - 891507 - fax 891547 - P.IVA 00452160344

e-mail: g.guatteri@comune.palanzano.pr.it

Palanzano, li 16.08.2021

prot. 3255

Spett.le
Sportello Unico Imprese
Appennino Parma Est
P.zza Ferrari, 5
43013 LANGHIRANO (PR)

pec. protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it

e.p.c. Spett.le
Arpae SAC di Parma
P.zza della Pace, 1
43121 Parma (PR)

pec. aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) DITTA " Consorzio Lagrimone Moragnano (Cod. APR0006)" – Pratica SUI N. 341/2020/UME – Richiesta Parere.

In riferimento all' istanza di cui all'oggetto, ai fini dell'atto finale, in base al ex DPR 447/98 modificato dal DPR 160/2010;

Visto il regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 22.03.2010;

con la presente siamo ad emettere **PARERE FAVOREVOLE** in merito all'impatto acustico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Guatteri Geom. Giuseppe



prot PG 136 121
del 02/09/21

prot 8126
del 02/09/21

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e concessioni
di Parma

p.c.
Comune di Tizzano Val Parma
Consorzio Lagrimone ambiente
consorziolagrimoneambiente@pec.it
Comune di Palanzano

IREN S.p.A.
IRETI S.p.A.

Oggetto: Richiesta rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA Consorzio Lagrimone Ambiente per il depuratore di Lagrimone Moragnano (Cod. APR0006).

Con riferimento al procedimento in oggetto assunto agli atti con prot.n.PG.AT/2021/0007396 del 11/08/2021, richiamate le precedenti comunicazioni prot.AT/2017/2802 del 05/05/2017, prot.AT/2017/7018 del 06/11/2017 e prot.AT/2020/4208 del 08/06/2020 si comunica che, per quanto di competenza, è stato intrapreso con il Comune di Tizzano Val Parma, dall'attuale soggetto gestore dell'impianto (Consorzio Lagrimone Ambiente) ed il Gestore del Servizio idrico integrato (IRETI S.p.A.) un percorso condiviso propedeutico alla stipula di Convenzione che fisserà l'iter e le relative tempistiche per il passaggio in gestione al SII del depuratore a servizio dell'agglomerato di Lagrimone.

Vista la nota del Comune di Tizzano Val Parma assunta agli atti con prot.n. prot.AT/2021/8047 del 31/08/2021 con la quale si esprime la volontà di trasferire l'impianto di depurazione di Lagrimone al SII, il tutto disciplinato da apposita Convenzione, considerato inoltre che la gestione del servizio idrico integrato nel territorio di Parma è prossima alla scadenza si ritiene possibile, per quanto di competenza, un ulteriore rinnovo dell'AUA di altri anni 3, tempo entro il quale si completerà verosimilmente il percorso individuato.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti

prot PG 147900
del 29/09/21

Rif. Prot. 125600 del 10/08/2021
Pratica Sinadoc: 25849/20

Posta interna

Spett.le Arpae Parma
Servizio Autorizzazione Concessioni

OGGETTO: Richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR del 13/03/2013 n° 59. Committente Consorzio Lagrimone Ambiente, per l'impianto di depurazione di Lagrimone - Moragnano (APR0006). Rettifica al PG/2021/140664.

La seguente sostituisce la relazione tecnica prot. n. PG/2021/140664 del 13/09/2021.

Vista la documentazione relativa alla domanda di AUA presentata per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione di Lagrimone.

L'area in cui è situato l'impianto di depurazione reflui urbani non presenta alcuna interferenza con rete Natura 2000.

La capacità depurativa dell'impianto di depurazione è suddivisa in:

Potenzialità del depuratore: 6.000 AE;
Serviti da rete fognaria: 1.737 AE;
Capacità residua: 2.113 AE.

I serviti da rete fognaria sono suddivisi in 800 AE da scarichi civili e 937 AE da scarichi produttivi; la capacità residua è di 721 AE.

Il Consorzio Lagrimone Ambiente dichiara l'intenzione di non voler proseguire con la gestione del trattamento bottini".

L'impianto di trattamento è biologico a fanghi attivi ad aerazione prolungata ed è così composto:

- grigliatura fine;
- dissabbiatore ;
- denitrificazione;
- defosfatazione
- sedimentazione secondaria
- disinfezione finale
- essiccazione dei fanghi mediante letti di essiccamento.

Le acque depurate vengono inviate al corpo recettore denominato Fosso Albonino, indi al torrente Bardea.

La rete fognante è unitaria. E' presente n.1 scolmatore di alleggerimento di rete, denominato SF1, il cui recapito è il Fosso Albonino.

Non sono presenti impianti e/o manufatti di sollevamento, scarichi di emergenza, vasche di laminazione, prese di magra.

E' presente un piano di gestione e sicurezza in caso della mancanza di energia elettrica e di emergenza idraulica.

Visto il D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Vista la DGR. n.1053/2003

Vista la DGR n.286/2005

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali nel rispetto delle seguenti prescrizioni

- 1) i reflui immessi in acque superficiali dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3, Allegato 5 al D.lgs N° 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
- 2) il monitoraggio dei parametri in entrata ed in uscita, gli autocontrolli ed i controlli da parte dell'Ente Gestore per Arpae dovranno rispettare le scadenze dettate dal Protocollo di Intesa Regionale ed i dati di propria competenza inserite nel programma ARU;
- 3) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli organi di controllo, un apposito registro indicante ogni singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico.
- 4) l'allontanamento dei fanghi prodotti nell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata da ditte autorizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte IV^a del D.Lgs 152/2006; dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dello scarico riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione dei fanghi o comunque residui prodotti dall'impianto di depurazione. Tale relazione annuale dovrà essere inviata annualmente ad Arpae.

Distinti saluti.

Il tecnico istruttore
Brunella Miano

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

Provincia di Parma

P.zza Roma, 1 - 43028 Tizzano Val Parma tel. 0521868578 - fax: 0521868937 - P.Iva 00241790344

Sportello Unico Comunale Attività Produttive



Prot. gen. n. vedi PEC

-Rif. a nota di ARPAE PG/2020/140782, rif. Sinadoc 2020/25849; pervenuta il 10-08-2021, ns. p.g. n. 4982.

prot. 7125
del 09/11/21

Spett.le
**AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA
EMILIA-ROMAGNA-ARPAE**
Piazzale della Pace n. 1
43121 PARMA PR
acoopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c.
Spett.le
COMUNE DI PALANZANO
protocollo@postacert.comune.palanzano.pr.it
e, p.c.
Spett.le
**AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica - Distretto
Sud Est**
serv_ipub_langhirano@pec.ausl.pr.it

e, p.c.
Spett.le
**AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE PARMA**
stpc.parma@regione.emilia-romagna.it

e, p.c.
Spett.le
ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

OGGETTO: Richiesta rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA Consorzio Lagrimone Ambiente per il depuratore di Lagrimone Moragnano (Cod. APR0006) **parere comunale in merito.**

In riferimento all'istanza indicata in oggetto ed alla nota a margine citata, si informa che:

- 1) l'A.U.A. in oggetto fa riferimento al Depuratore Comunale, gestito in comodato gratuito dal Consorzio Lagrimone Ambiente, edificato nel Comune di Palanzano, per il quale questo Comune non ha competenza in termini di territorialità;
- 2) relativamente alla matrice rumore, la zona limitrofa nel Comune di Tizzano Val Parma è inserita in classe III^a e IV^a della classificazione acustica del territorio comunale, a seguito dell'adozione della variante al Piano di Zonizzazione Acustica in data 22 novembre 2011 con Deliberazione Consiliare n. 61.

A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Tizzano Val Parma,









il responsabile del settore tecnico

Allegati: stralcio planimetria zonizzazione acustica (Intestazione e stralcio TAV ZA_CT_1.2)



LEGENDA

STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
 AREA DI CLASSE I  AREA DI CLASSE II  AREA DI CLASSE III  AREA DI CLASSE IV  AREA DI CLASSE V  AREA DI CLASSE VI	 AREA DI CLASSE I  AREA DI CLASSE II  AREA DI CLASSE III  AREA DI CLASSE IV  AREA DI CLASSE V  AREA DI CLASSE VI
	FASCIA "A" STRADE Cb (D.P.R - n°142 - 30.03.04)
	FASCIA "B" STRADE Cb (D.P.R n° 142 - 30.03.04)
	FASCIA STRADE Db (D.P.R n° 142 - 30.03.04)



UTO 9

UTO E


UTO 8


UTO 10

UTO F

UTO G

Marquetti





AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

TIPO ANNO NUMERO
REG. PC / 2021 /
DEL

Rif prot. PG/2021/85100 del 28/05/2021
Sinadoc 17145/2021 - SISTEB PR21T0049

Invio mezzo PEC
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P. le della Pace 1
43121 Parma (PR)
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: (2021.650.20.6/130) Richiesta concessione area demaniale corso d'acqua fosso Albonino nel Comune di Palanzano, ad uso Depuratore di Lagrimone e Moragnano per porzione di area cortiliva di superficie 239,20 mq catastalmente identificata al fg. 2 fronte mapp. 109 e 293;

Corso d'acqua: Fosso Albonino

Area demaniale: Fg. 2, fronte mapp. 109,293;

Richiedente: Comune di Tizzano Val Parma (PR)

Rilascio parere idraulico

(Rif. Prot.21/06/2021.0034087.E)

Il Responsabile di Ambito,

VISTA la richiesta la Richiesta di concessione di area demaniale del corso d'acqua fosso Albonino nel Comune di Palanzano, ad uso Depuratore di Lagrimone e Moragnano per porzione di area cortiliva di superficie 239,20 mq catastalmente identificata al fg. 2 fronte mapp. 109 e 293 Comuni di Langhirano (PR);

VISTA la documentazione tecnica allegata;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni della L.R. 7/2004;

PREMESSO che dalla documentazione di cui sopra il sedime del Rio Albonino risulta a cielo aperto e non tombinato, a codesta spett. Agenzia si chiede di:

- se e quando e' stato concesso il tombinamento del Rio Albonino visto l'uso richiesto ad area cortiliva;
- chiarire dove avviene lo scarico delle acque reflue depurate e meteoriche dell'impianto; nel caso lo scarico avvenga nel canale demaniale di cui sopra, chiarire se e quando e stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate e meteoriche esplicitandone gli estremi. Qualora assente fornire i seguenti elaborati minimi:
 - cartografie CTR e catastale con indicazione del punto di scarico;

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMA

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it



- valutazione idrologico-idraulica da parte di tecnico abilitato afferente al corso d'acqua ricevente;
- sezione trasversale dell'alveo interessato dallo scarico;
- particolari dei manufatti di scarico comprensivi di scivoli, opere di dissipazione ed accompagnamento verso il corso d'acqua ricettore nel caso presenti;
- valutazioni idrauliche sulle interferenze fra i regimi estremi di evento meteorico;
- attuazione di misure di invarianza idraulica o altre soluzioni, qualora se ne rilevasse la necessità a criticità note trattandosi di scarico esistente;

Infine si fa presente come la distanza dei fabbricati dal Rio demaniale appare notevolmente inferiore a quanto stabilito dall' art. 96 lettera f del Testo Unico sulle Opere Idrauliche n. 523/1904.

In totale assenza dei requisiti di cui l'art. 96 lettera f del R.D. n. 523/1904 e di eventuali titoli concessori, procedere con la regolarizzazione dei manufatti in coerenza con la L.R. 7/2004 allegando le necessarie valutazioni in termini di compatibilità idraulica in accordo con le normative di settore. Il calcolo delle portate dovrà preventivamente essere concordato con la Scrivente Agenzia.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

GG

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.



COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

PROVINCIA DI PARMA

P.zza ROMA n.1 43028 Tizzano Val Parma - tel. 0521 868578 - fax 0521 868937

<http://www.comune.tizzano-val-parma.pr.it>

Ufficio del Sindaco

Prot. vedi prot. pec

Tizzano Val Parma, 16 dicembre 2021.

Spett.le

COMUNE DI PALANZANO

Piazza Cardinal Ferrari, 1

43025 PALANZANO PR

protocollo@postacert.comune.palanzano.pr.it

Spett.le

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna

per i Servizi Idrici e Rifiuti

Via Taverna, 74/A - 29121 PIACENZA PC

Alla c.a. Ing. S. Melone

sara.melone@atersir.emr.it

OGGETTO: AUA Lagrimone Ambiente; procedura di rinnovo; gestione del Depuratore; COMUNICAZIONE DI AVVIO ITER DI PASSAGGIO IN GESTIONE AL SISTEMA IDRICO INTEGRATO (S.I.I.).

In riferimento all'argomento indicato in oggetto, ai ripetuti incontri sul tema, nonché in ordine al soggetto Gestore dell'impianto di depurazione, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- il depuratore in argomento, di proprietà del comune di Tizzano Val Parma, è ubicato nel territorio del Comune di Palanzano;
- attualmente il depuratore è stato ceduto in comodato gratuito dal Comune di Tizzano Val Parma al Consorzio Lagrimone Ambiente, attuale Gestore, fino al 31-12-2031;
- contestualmente alla procedura di rinnovo dell'AUA in capo a Lagrimone Ambiente, dal momento che trattasi di impianto di depurazione di proprietà pubblica, di concerto fra questo Comune, l'Attuale Gestore ed i vari Enti sovra-comunali interessati e coinvolti nel procedimento di cui sopra, è stato determinato che la gestione deve passare in capo al Gestore del S.I.I.

A questo proposito, si informa che è in avanzata fase di discussione una bozza di convezione che sarà sottoscritta, previa preventiva approvazione dei rispettivi Organi Collegali superiori, da parte del Consorzio Lagrimone Ambiente, IRETI, ATERSIR e Comune di Tizzano Val Parma, ciascuno per le rispettive competenze, finalizzata alla "definizione dell'iter per il passaggio in gestione al S.I.I. del Depuratore a servizio dell'agglomerato di Lagrimone in Comune di Tizzano Val Parma".

Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito, con l'occasione si porgono cordiali saluti.



IL SINDACO
(Dr. Amilcare Bodria)



Adeguamento impianto depurazione per passaggio di gestione aggiornamento 29 Agosto 2022

L'aggiornamento riportato nel seguito del presente documento è riferito al valore economico della stima dei lavori che devono essere eseguiti per procedere al passaggio di gestione del depuratore Lagrimone, quest'ultimo gestito da un Consorzio Lagrimone.

Si precisa che le lavorazioni indicate sono ritenute indispensabili a garantire uno standard minimo di sicurezza, di funzionalità del processo e di adeguamento ai provvedimenti autorizzativi.

Aggiornamento del Quadro economico complessivo

L'importo complessivo dei lavori, ad integrazione e sostituzione di quanto precedentemente comunicato è così riassunto:

		Stima Ottobre 2021	Nuova Stima Agosto 2022
1	Ripristino cementi	-17.000,00 €	39.000,00 €
2	Sostituzione carroponte	-27.000,00 €	36.328,00 €
3	Rifacimento pompe ricircolo	-7.000,00 €	11.550,00 €
4	Ripristino scum box e uscita secondario	-7.000,00 €	10.190,00 €
5	Messa a norma quadro elettrico Nuovo impianto elettrico conforme alle norme tecniche funzionali alla conduzione del processo di depurazione	-5.000,00 €	120.000,00 €
6	Messa in sicurezza area grigliatura grossolana	-1.000,00 €	1.000,00 €
7	Smontaggio strutture di sollevamento macchine non a norma	-2.000,00 €	1.748,00 €
8	Impianto di clorazione comprensivo di tubazione	-3.000,00 €	3.000,00 €
9	Installazione gruppo di continuità	-2.500,00 €	2.000,00 €
10	Installazione misuratore portata in uscita	-2.000,00 €	3.000,00 €
11	Sistemazione scarico in corpo idrico ricettore	-2.500,00 €	13.000,00 €
	Totale stima lavori	-76.000,00 €	240.816,00 €

Si integra il presente aggiornamento comunicando che l'arco temporale necessario per lo sviluppo della fase progettuale e della fase esecutiva dei lavori indicati nella tabella vale complessivamente 1,5 anni; la tempistica è coerente con l'attuale scenario sociopolitico legato alla guerra in Ucraina che ha dilatato i normali tempi delle forniture, in particolare modo per i componenti elettrici ed elettronici caratterizzando un tempo più lungo rispetto a quanto avveniva in passato per l'approvvigionamento dei materiali.

- 1) SALUMIFICIO MORETTI DI MORETTI M. SNC**
VIA B. BOCCONI N. 21 – Fraz. LAGRIMONE
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 00176400349
PARTITA IVA 00176400349
ATTIVITA' SVOLTA STAGIONATURA E LAVORAZIONE PROSCIUTTI ED INSACCATI IN GENERE
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 2/207 del 09/05/2017
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- 2) PROSCIUTTIFICIO SAN DOMENICO SPA**
STRADA STATALE MASSESE N. 294 – Fraz. LAGRIMONE
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 00571830348
PARTITA IVA 00571830348
ATTIVITA' SVOLTA STAGIONATURA E LAVORAZIONE PROSCIUTTI ED INSACCATI IN GENERE
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 3/207 del 17/01/2018
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- 3) SELEZIONE SRL / IN AFFITTO DA FERRARI CARLO**
STRADA MASSESE N. 161 – Fraz. LAGRIMONE
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 00428340343
PARTITA IVA 00428340343
ATTIVITA' SVOLTA DEPOSITO E MAGAZZINO PROSCIUTTI E SALUMI STAGIONATI VARI
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 4/2017 del 18/01/2018
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- 4) MADURERI GIANCARLO & C. SNC**
STRADA MASSESE N. 282 – Fraz. LAGRIMONE
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 01805870340
PARTITA IVA 01805870340
ATTIVITA' SVOLTA STAGIONATURA E LAVORAZIONE PROSCIUTTI ED INSACCATI IN GENERE
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 8/2014 del 10/02/2015
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- 5) LAGRIMONE PROSCIUTTI SRL**
STRADA MASSESE N. 316 – Fraz. LAGRIMONE
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 01892730340
PARTITA IVA 01892730340
ATTIVITA' SVOLTA STAGIONATURA E LAVORAZIONE PROSCIUTTI ED INSACCATI IN GENERE
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 8/2015 del 18/01/2018
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- 6) VESCOVI RENATO SRL**
STRADA DELLA VAL BARDEA N. 5 – Fraz. LAGRIMONE
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 02284840341
PARTITA IVA 02284840341
ATTIVITA' SVOLTA STAGIONATURA E LAVORAZIONE PROSCIUTTI ED INSACCATI IN GENERE
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 1/2014 del 12/11/2014
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- 7) PROSCIUTTIFICIO MANICI SRL**
STRADA MASSESE N. 236 – Fraz. LAGRIMONE
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 00154790349
PARTITA IVA 00154790349
STABILIMENTO DI LAGRIMONE (DEPOSITO)
ATTIVITA' SVOLTA SOSPESA – SI, con CILA 34/2022 tutti i locali sono stati trasformati in DEPOSITO
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 2/2015 del 06/05/2016
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- 8) PROSCIUTTIFICIO MANICI SRL**
STRADA DELL'INDUSTRIA 2/4 – Fraz. LAGRIMONE
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 00154790349
PARTITA IVA 00154790349
STABILIMENTO DI LAGRIMONE (DEPOSITO)
ATTIVITA' SVOLTA DEPOSITO E MAGAZZINO PROSCIUTTI E SALUMI STAGIONATI VARI
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 1/2015 del 06/05/2016
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- 9) TANARA EMILIO & C. SNC**
VIA B. BOCCONI N. 31 – Fraz. MORAGNANO
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 01518240344
PARTITA IVA 01518240344
ATTIVITA' SVOLTA STAGIONATURA E LAVORAZIONE PROSCIUTTI ED INSACCATI IN GENERE
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 4/2015 del 13/05/2017
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- 10) GALLINA MARIO SPA**
STRADA MASSESE N. 300 - Fraz. LAGRIMONE
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 00154810345
PARTITA IVA 00154810345
ATTIVITA' SVOLTA STAGIONATURA E LAVORAZIONE PROSCIUTTI ED INSACCATI IN GENERE
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 5/2015 del 19/08/2016
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- 11) FERRARI PROSCIUTTI SRL**
VIA B. BOCCONI N. 56 - Fraz. MORAGNANO
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 01805860341
PARTITA IVA 01805860341
STABILIMENTO DI MORAGNANO
ATTIVITA' SVOLTA STAGIONATURA E LAVORAZIONE PROSCIUTTI ED INSACCATI IN GENERE
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 5/2017 del 20/02/2018
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- 12) FERRARI PROSCIUTTI SRL**
STRADA MASSESE N. 272 – Fraz. LAGRIMONE
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
CODICE FISCALE 01805860341
PARTITA IVA 01805860341
STABILIMENTO DI LAGRIMONE
ATTIVITA' SVOLTA STAGIONATURA E LAVORAZIONE PROSCIUTTI ED INSACCATI IN GENERE
TIPOLOGIA DI SCARICO AUA n. 2/2018 del 16/01/2019
RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

13) SALUMIFICIO ORSI SRL

VIA PER MORAGNANO N. 27 - Fraz. LAGRIMONE

43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)

CODICE FISCALE 01548960341

PARTITA IVA 01548960341

ATTIVITA' SVOLTA STAGIONATURA E LAVORAZIONE PROSCIUTTI ED INSACCATI IN GENERE

TIPOLOGIA DI SCARICO

DA DEFINIRE

RIFERIMENTI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 2 dicembre 2022

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna